

DIPARTIMENTO IURA
SEZIONE STORIA DEL DIRITTO
UNIVERSITÀ DEGLI STUDI DI PALERMO

ANNALI DEL SEMINARIO GIURIDICO
(AUPA)

Fontes - 3.1

Revisione ed integrazione dei
Fontes Iuris Romani Anteiustiniani
(FIRA)

Studi preparatori

I

Leges

a cura di
Gianfranco Purpura



G. Giappichelli Editore - Torino

DIPARTIMENTO IURA
SEZIONE STORIA DEL DIRITTO
UNIVERSITÀ DEGLI STUDI DI PALERMO

ANNALI DEL SEMINARIO GIURIDICO
(AUPA)

Fontes - 3.1

Revisione ed integrazione dei
Fontes Iuris Romani Anteiustiniani
(FIRA)

Studi preparatori

I

Leges

a cura di
Gianfranco Purpura



G. Giappichelli Editore - Torino

© Copyright 2012 - G. GIAPPICHELLI EDITORE - TORINO
VIA PO, 21 - TEL. 011-81.53.111 - FAX 011-81.25.100
<http://www.giappichelli.it>

ISBN/EAN 978-88-348-3821-1

Il presente volume viene pubblicato con il contributo dei fondi PRIN 2008, nell'ambito della ricerca dal titolo "Revisione ed integrazione dei *Fontes Iuris Romani Antejustiniani* – FIRA", coordinata dal Prof. Gianfranco Purpura.

Stampa: Officine Tipografiche Aiello & Provenzano s.r.l.

Sede legale ed amministrativa: Via del Cavaliere, 93 - Tel. +39.091.903327 +39.091.902385
Fax +39.091.909419 - *Stabilimento:* Via del Cavaliere, 87/g - Tel. +39.091.901873
90011 Bagheria (PA)

Le fotocopie per uso personale del lettore possono essere effettuate nei limiti del 15% di ciascun volume/fascicolo di periodico dietro pagamento alla SIAE del compenso previsto dall'art. 68, commi 4 e 5, della legge 22 aprile 1941, n. 633.

Le fotocopie effettuate per finalità di carattere professionale, economico o commerciale o comunque per uso diverso da quello personale possono essere effettuate a seguito di specifica autorizzazione rilasciata da CLEARedi, Centro Licenze e Autorizzazioni per le Riproduzioni Editoriali, Corso di Porta Romana 108, 20122 Milano, e-mail autorizzazioni@clearedi.org e sito web www.clearedi.org

INDICE

Prefazione (G. PURPURA)	9
1. LEGES REGIAE	
<i>Leges regiae</i> . « <i>Ioui sacer esto</i> » nelle <i>leges Numa</i> : nuova esegesi di Festo s.v. <i>Aliuta</i> (R. LAURENDI)	13
2. SECONDA TAVOLA DI VIPASCA	
Seconda tavola di Vipasca (S. LAZZARINI)	43
3. DISPOSIZIONI IN MATERIA DI ACQUE	
3.1 <i>Ripae fluminis</i> e dissesti idrogeologici a Roma fra indagine geomorfologica e riflessione giurisprudenziale (L. MAGANZANI)	61
3.2 Acquedotti e infrastrutture idrauliche nella Roma dei Cesari: aspetti e problemi di diritto pubblico e privato (L. MAGANZANI)	85
3.3 Le inondazioni fluviali in Roma antica: aspetti storico-giuridici (L. MAGANZANI)	93
3.4 Le comunità di irrigazione nel mondo romano: appunti sulla documentazione epigrafica, giuridica, letteraria (L. MAGANZANI)	103
3.5 <i>Tabula aquaria</i> di <i>Amiternum</i> (L. MAGANZANI)	121
3.6 <i>Edictum Augusti de aquaeductu Venafrano</i> (L. MAGANZANI)	125
3.7 <i>Senatusconsulta de aquis</i> e <i>lex Quinctia de aquaeductibus</i> (L. MAGANZANI)	135
3.8 Pianta del Priorato o dell'Aventino e pianta di Tivoli (L. MAGANZANI)	153
3.9 Cd. <i>Aqua Vegetiana</i> (L. MAGANZANI)	159
3.10 <i>Tabula</i> di <i>Contrebia</i> (L. MAGANZANI)	165
3.11 <i>Lex rivi Hiberiensis</i> (L. MAGANZANI)	171

3.12	Cippo di Salde (L. MAGANZANI)	187
3.13	<i>Tabula</i> di Lamasba (L. MAGANZANI)	195
4. DECRETA DECURIONUM		
	Sulla presenza di <i>decreta decurionum</i> nella <i>pars tertia</i> , <i>negotia</i> , dei <i>Fontes Iuris Romani Antejustiniani</i> (A. PARMA).....	217
5. RES GESTAE		
	RG 34.1: «[POT]JENS RE[RV]M OM[N]IVM» e l' ' <i>Edictum de reddenda re publica</i> ' (F. COSTABILE)	255
6. LE COSTITUZIONI IMPERIALI NEI PAPIRI E NELLE EPIGRAFI		
	Introduzione (G. PURPURA).....	297
	Sigle ed abbreviazioni (G. PURPURA)	313
	Avvertenze (G. PURPURA).....	317
	Elenco (G. PURPURA).....	319
	Segni critici	382
6.1	<i>Edictum Octaviani triumviri de privilegiis veteranorum</i> (G. PURPURA).....	383
6.2	<i>Epistulae Octaviani Caesaris de Seleuco navarcha</i> (G. PURPURA).....	393
6.3	<i>Tessera Paemeiobrigensis</i> (G. PURPURA)	421
6.4	<i>Edicta Augusti ad Cyrenenses</i> (G. PURPURA)	433
6.5	L'editto di Claudio del 44-45 d.C. e alcune concessioni agli abitanti di <i>Volubilis</i> (F. TERRANOVA)	487
6.6	<i>Edictum Neronis de praefinitionis temporum circa</i> <i>appellationes in criminalibus causis</i> (G. PURPURA)	523
6.7	Editto di Nazareth <i>de violatione sepulchorum</i> (G. PURPURA)	535
6.8	<i>Edictum Domitiani de privilegiis veteranorum</i> (G. PURPURA)	571
6.9	<i>Epistula Hadriani de re piscatoria</i> (G. PURPURA)	585
6.10	<i>Epistula Hadriani de re olearia</i> (G. PURPURA)	599

6.11	<i>Tabula Banasitana de viritana civitate</i> (G. PURPURA)	625
6.12	Ἀποκρίματα <i>Severi et Caracalle</i> (G. PURPURA)	643
6.13	<i>Constitutio Antoniniana de civitate</i> (G. PURPURA)	695
6.14	Rescritto degli imperatori Diocleziano e Massimiano sulla <i>longi temporis praescriptio</i> (?) (G. D'ANGELO)	733
6.15	<i>Rescriptum Constantini de quadraginta annorum praescriptione</i> (M. DE SIMONE)	737
	Referenze iconografiche.....	769

PREFAZIONE

La revisione e integrazione dei *Fontes Iuris Romani Anteiustiniani* (FIRA) nelle diverse parti – *Leges*, *Auctores* e *Negotia* – è stato l'ampio obiettivo perseguito dal progetto PRIN 2008. La silloge, fondamentale per la ricerca storico-giuridica, realizzata agli inizi del '900 ed aggiornata dopo oltre trent'anni dalla prima edizione ed integrata dai *Negotia*, andava certamente rivista ed aggiornata, adeguandola alle moderne esigenze, ma il compito prefissato si presenta oggi assai vasto. Pertanto si è stabilito di procedere alla realizzazione di due volumi di studi preparatori. Il primo relativo alle *Leges*, il secondo relativo a *Auctores* e *Negotia*.

La varietà dei contributi raccolti rispecchia l'ampiezza del piano di lavoro, la necessità di una attività preparatoria, ma anche la rilevanza del programma che certo trascende l'ambito specifico del diritto romano.

Senza l'accurata e costante opera di redazione di Monica De Simone che mi ha instancabilmente collaborato, i due volumi realizzati non sarebbero stati certamente bene organizzati.

Gianfranco Purpura

5. RES GESTAE

RG 34.1: «[POT]IENS RE[RV]M OM[N]IVM»
e l' 'Edictum de reddenda re publica'

Ad Horst Blanck, in memoriam

1. La scoperta del “frammento Botteri” del *Monumentum Antiochenum*: dall'integrazione mommseniana '[potitus]' alla lettura '[po]tens'. 2. La nuova lettura '[pot]iens' sotto l'aspetto epigrafico. 3. Da '[potitus]' a '[po]tens' a '[pot]iens': il valore semantico del cambiamento nella restituzione del testo sotto l'aspetto politico e giuridico-costituzionale. 4. '[Pot]iens rerum omnium': inadeguatezza dei concetti di “Machtergreifung” e “colpo di Stato” per spiegare le dinamiche politiche e costituzionali augustee di assolutezza del potere e di 'translatio rei publicae'. 5. Il dibattito tacitano sul letto di morte di Augusto circa la natura del principato.

1. *La scoperta del “frammento Botteri” del Monumentum Antiochenum: dall'integrazione mommseniana '[potitus]' alla lettura '[po]tens'.*

Sembrava che il dibattito sulla natura tirannica o “repubblicana” del Principato – *regnum sine corona* o *respublica restituta*?¹ – dibattito che Tacito *ann.* 1. 8.5 ss. rappresenta già sul letto di morte di Augusto fra suoi detrattori e difensori, non dovesse più accrescersi di nuovi dati ma, in vista del prossimo bimillenario della morte dell'imperatore, solo delle inesauribili interpretazioni di noi studiosi. Invece nel 2003 fu inaspettatamente trovato da Paula Botteri² un nuovo frammento cruciale del *Monumentum Antiochenum* pertinente a *Res Gestae* 34.1, classificato 34j nell'edizione Drew-Bear / Scheid del 2005³.

¹ Preferisco i termini delle fonti a quelli impropri dei moderni sulla “definizione giuridica” del Principato. Così F. GUIZZI, *Il principato tra 'res publica' e potere assoluto*, Napoli 1974, 7-23; in generale F. D'IPPOLITO, *Modelli storiografici fra Otto e Novecento*, Napoli 2007; ora il mio *Storia del diritto pubblico romano*³, Reggio Calabria 2012, 223 ss.

² P. BOTTERI, *L'integrazione mommseniana a Res Gestae 34,1 e il testo greco*, in ZPE 144, 2003, 262 s.

³ TH. DREW-BEAR – J. SCHEID, *La copie des Res Gestae d'Antioche de Pisidie*, in ZPE 154, 2005, 233 s.

Il nuovo frammento da Antiochia di Pisidia, l'unico che tramandi questo punto del testo latino, ha fatto correggere l'integrazione delle *RG* 34.1 data da Theodor Mommsen nel 1883.

Questi⁴, retrovertendo in lingua latina dalla traduzione greca di cancelleria, che del testo originale fu fatta in antico e che nel 1883 era sola testimone di questo passo cruciale delle *Res Gestae Divi Augusti*, [κ]ατὰ τὰς εὐχὰς τῶν ἐμῶν πολε[ι]τῶν ἐνκρατῆς γενόμενος πάντων τῶν πραγμάτων, aveva poi restituito *per consensum uniuersorum [potitus reru]m om[n]ium*⁵, espressione, dopo la scoperta del nuovo frammento delle *Res Gestae* da parte della Botteri, corretta invece in *[po]tens re[ru]m om[n]ium*.

Trascrivo di seguito il passo, ma suppondo il superato *[potitus]* non con l'integrazione *[po]tens*, malgrado sia finora accolta da tutta la letteratura, bensì con *[pot]iens*, che nel paragrafo seguente mi propongo di dimostrare sotto l'aspetto strettamente epigrafico.

RG 34. 1-2: 1. In consulatu sexto et septimo, postqua[m b]el[la] ciuil]ia extinxeram, per consensum uniuersorum [pot]iens re[ru]m om[n]ium, rem publicam ex mea potestate in senat[us populi]que R[om]ani [a]rb[itr]ium transtuli. 2. Quo pro merito meo senat[us] consulto Au]gust[us] appe]llatus sum ...

Sulla traccia dell'edizione di J. SCHEID, *Res Gestae Divi Augusti (texte établi et traduit par)*, Paris 2007 – modificata nel punto *[pot]iens* anziché *[po]tens* – il testo latino è costituito in base alle tre redazioni pervenute nei *Monumenta Ancyranum, Antiochenum* ed *Apolloniense*, inclusa la traduzione greca utilizzata per la retroversione entro parentesi quadre [] in punti illeggibili in lingua latina. Le lettere in *corsivo* sono quelle che si leggono con difficoltà.

Lo *status quaestionis* è stato ora riassunto da John Scheid⁶ nella sua magistrale edizione delle *Res Gestae Divi Augusti*:

«Or, *potiri* signifie aussi bien “posséder” que “prendre possession

⁴ TH. MOMMSEN, *Res Gestae Divi Augusti*², Berlin 1883, 146.

⁵ TH. MOMMSEN, *Res Gestae*, cit. a nota precedente, LXXXIV. Sul punto cfr. ora TH. DREW-BEAR – J. SCHEID, *La copie*, cit. a nota 3. J. SCHEID, *Res Gestae Divi Augusti (texte établi et traduit par)*, Paris 2007, 24 e 82-86.

⁶ TH. DREW-BEAR – J. SCHEID, *La copie*, cit., 235 s. = J. SCHEID, *Res Gestae*, cit., 85.

de”. Si le texte latin des *Res Gestae* utilisait bien ce terme, celui-ci ne renverrait donc pas nécessairement à la prise du pouvoir par Octavien. L’autre sens, c’est-à-dire la simple possession du pouvoir est tout aussi acceptable».

«*Potiri*, d’autre part, n’est pas un terme de droit public, même s’il est fréquent employé pour désigner le fait d’être puissant et de régner. Seyfarth⁷ évoque ensuite le participe présent de *potiri*: *potiens*, “possédant le pouvoir, puissant” (une forme rare, par exemple Cic., *Tusc.* 3, 18. 41⁸). Il note que la ressemblance du participe présent *potiens* avec l’adjectif *potens*, a eu comme conséquence que le participe parfait *potitus*, avec un sens d’aoriste, a de plus en plus pris la place de *potiens*. La traduction grecque *ἐνκρατῆς γενόμενος* confirme en tout cas ses conclusions. *Γενόμενος* signifie souvent, au sens aoristique, “être”, de sorte qu’on peut parfaitement traduire *ἐνκρατῆς γενόμενος* par “étant en possession de”. Cela d’autant plus que généralement les historiens grecs traduisent le terme *potitus* de plusieurs manières, comme s’ils étaient à chaque fois embarrassés par le sens précis de ce terme. Seyfarth conclut donc que notre phrase peut être traduite par “me trouvant avec l’assentiment universel dans la possession du pouvoir absolu”. Il est étrange qu’il n’ait pas proposé alors de substituer a *potitus* l’adjectif *potiens* ou *potens*».

Come si è visto nel citato *excerptum* da John Scheid, ben prima della scoperta del nuovo frammento delle *Res Gestae* da parte di Paula Botteri era stata proposta, in luogo dell’ormai invalsa integrazione di Theodor Mommsen [*potitus*], l’alternativa non solo di ‘*potens*’, ma anche di ‘*potiens*’.

Appare pertanto singolare che ora quest’ultima lettura ‘*potiens*’ non sia stata neppure presa in considerazione nella restituzione testuale da tutti gli editori successivi all’*editio princeps* del “frammento Botteri” = “34j Drew-Bear/Scheid”.

⁷ W. SEYFARTH, «*Potitus rerum omnium*». *Ein Beitrag zur Deutung der RGDA Kapitel 34*, in *Philologus* 101, 1957, 318.

⁸ J. SCHEID, *Res Gestae*, cit. a n. 5, 85, evidentemente per errore materiale indica *Tusc.* 3. 18.42, ma *potiens* si trova alla fine di 3. 18.41.

2. La nuova lettura [pot]iens' sotto l'aspetto epigrafico.

La foto del frammento marmoreo 34j, tuttavia, non giustifica inequivocabilmente la restituzione '[po]tens'. Difatti, pur essendo la lettera precedente la E di '[---].ENS' conservata molto parzialmente, se ne vede con certezza il tratto superiore, il quale però va interpretato, più che come parte terminale della sbarra orizzontale di una "T", piuttosto come testa sinuosa ed aggraziata di una "I".

Normalmente, quest'ultima lettera è tracciata nel *Monumentum Antiochenum* con un'asta verticale, dotata di un piede poco accentuato e di una testa parimenti piccola. Tuttavia, talvolta, il piede si prolunga variamente e la testa presenta il tratto superiore sinuoso, come nel frammento 21f Drew-Bear/Scheid⁹, che costituisce un utile confronto, fra i tanti possibili, per riconoscere la lettera "I" – e non la "T" – nel frammento 34j.

Nel *Monumentum Antiochenum*, infatti, la "T" ha caratteristiche epigrafiche non corrispondenti al lacerto di lettera che precede 'JENS' ed è sempre dotata di un piede più sviluppato e soprattutto di barra orizzontale più lunga e volentieri prolungata a destra in alto. Altre volte la barra orizzontale è più sbilanciata a sinistra rispetto all'asta verticale. Comunque il lapicida traccia con assoluta prevalenza la lettera "T" fornita del tratto orizzontale alquanto accentuato.

Nel caso del " frammento Botteri " = " 34j Drew-Bear/Scheid ", dell'asta verticale e del piede della lettera non resta nulla, se non appena un' " ombra " non valutabile con sicurezza; se ne vede invece con chiarezza la testa, conformata come un tratto aggraziato tipicamente sinuoso nella parte alta, con l'attacco del collo superstite quel tanto che basta ad essere riconosciuto.

⁹ TH. DREW-BEAR – J. SCHEID, *La copie*, citati a nota 3, 255 fig. 109.



Fig. 1. Foto (a sinistra) e apografo (a destra) del “frammento Botteri” = “34j Drew-Bear / Scheid” di RG 34. 1: si vede bene, prima delle lettere ‘ENS•RE’ la testa, tipica della I, di ‘[POT]/ENS RE[RVM]’, che difficilmente potrebbe essere la T di ‘[PO]TENS RE[RVM]’




Fig. 2. Foto (a sin.) e apografo (a dx.) del fr. 34j Drew-Bear / Scheid”, posto a confronto con il fr. 21f (foto a sin., apografo a dx.), dove si vede la differenza morfologica, abituale fra I e T, nei lacerti di parole ‘]ONIS’ alla linea inferiore, e ‘]LATVS’ alla linea superiore.




Fig. 3. Ingrandimento (a sinistra) del fr. “34j Drew-Bear / Scheid” ‘[POT]/ENS’; al centro particolare della I dello stesso frammento, posto a confronto con la I del fr. 21f (a destra).

Tale lacerto, nell'*usus scribendi* del lapicida del *Monumentum Antiochenum*, si adatta molto di più ad una "I", piuttosto che ad una "T", così rendendo senz'altro preferibile la lettura '[pot]iens' anziché il troppo frettolosamente accettato '[po]tens'. Pertanto, sotto l'aspetto strettamente epigrafico, non v'è dubbio che la restituzione '[pot]iens' debba essere senz'altro prescelta rispetto a quella finora accettata.

3. *Da '[potitus]' a '[po]tens' a '[pot]iens': il valore semantico del cambiamento nella restituzione del testo sotto l'aspetto politico e giuridico-costituzionale.*

Rispetto a '[po]tens', fino ad ora proposto a correzione del momm-seniano '[potitus]', il cambiamento nella restituzione del testo comporta un diverso valore semantico, con differenze nell'interpretazione giuridico-costituzionale: ci troviamo infatti non di fronte all'aggettivo o meglio al participio presente di *possum*, ma di fronte al participio presente del verbo *potiri*, di uso tecnico nell'espressione *rerum potiri*, "impadronirsi del potere", ovvero "essere padrone del potere", oppure ancora "essere padrone dello Stato".

A confronto della lettura del Mommsen, prevale il valore "locativo", lo *status quo* nel possesso dell'onnipotenza, anziché la "dinamica" della conquista del potere, che si credeva di scorgere nel presunto participio passato '[potitus]'. Leggendo, adesso, il participio presente '[pot]iens', il significato del passo viene dunque ad essere:

RG 34. 1-2: 1. In consulatu sexto et septimo, postqua[m b]el[la ciuil]ia extinxeram, per consensum uniuersorum [pot]iens re[ru]m om[n]ium, rem publicam ex mea potestate in senat[us populi]que R[om]ani [a]rbitrium transtuli. 2. Quo pro merito meo senat[us consulto Au]gust[us appe]llatus sum ...

«Nel mio sesto (28 a.C.) e settimo consolato (27 a.C.), dopo aver estinto le guerre civili, trovandomi ad avere il potere assoluto per universale consenso, trasferii la Repubblica dalla mia potestà al (libero) arbitrio del senato e del popolo romano. 2. E per questo mio merito con un senatoconsulto fui chiamato Augusto ...».

Ma va detto che l'interpretazione "dinamica" di *'potitus'*, quale gli esegeti del XX secolo credettero di riconoscere, non sarebbe stata comunque univoca nella lingua latina, come ben notava Scheid nel passo sopra citato: infatti tale participio passato si presta ad esser tradotto sia "dopo essermi impadronito del potere supremo", sia invece "trovatomi in possesso del / trovatomi ad avere il / potere supremo" oppure "dopo essermi trovato", "una volta trovatomi in possesso del potere supremo".

Tuttavia, come dicevo, dopo il 2003 gli editori hanno scartato *'potiens'* e preferito invece *'[po]tens'*: restituzione, sotto l'aspetto strettamente epigrafico, se non azzardata, certo molto meno probabile di *'[pot]iens'*; ma che, al pari di questa, comunque non sconvolgerebbe affatto il significato del passo, rispetto a quanto si credeva di capirne con la restituzione *'potitus'*.

Se la gran parte degli editori ha creduto ad un profondo cambiamento di significato apportato dalla nuova presunta lettura *'potens'*, ciò sembra conseguenza di una suggestione: cambiata la versione del testo edito dal Mommsen, dato per acquisito in 120 anni grazie all'*authoritas* del proponente, si è pensato che la nuova lettura, creduta a torto sicurissima, "dovesse" da sé comportare una significativa innovazione semantica (*ergo* costituzionale).

Ma così non è: infatti gli stessi autori, i quali hanno creduto di cambiare radicalmente traduzione e significato del testo, hanno prodotto fonti sulle occorrenze dell'espressione *'potens rerum'* o *'potens rerum omnium'*, che non lasciano dubbio alcuno sul significato "padrone del potere" o "dello Stato", ovvero "padrone assoluto del potere" *vel* "padrone del potere assoluto"¹⁰, significato che solo un'inconsapevole pregiudizio poteva occultare. Tali fonti possono anche accrescersi, ma non necessitano, in verità, di alcuna conferma.

Va detto però che, se un pregiudizio può avere operato *dopo* la scoperta del "frammento Botteri" o 34j nel 2003, già prima, come ho ricordato citando Scheid, si era pensato a *'potens'*. Infatti, nel 1978, il Krömer¹¹, accogliendo un'idea di Rudolf Kassel, aveva proposto di

¹⁰ Cfr. TLL 10.2, Leipzig 1982, 277-289 s.v. *potens*.

¹¹ D. KRÖMER, *Textkritisches zu Augustus und Tiberius (Res Gestae c. 34 - Tac. Ann. 6, 30, 3)*, in ZPE 28, 1978, 127-144, ma sulla paternità originaria dell'emendamento *'potens'*

sostituire *'potitus'* con *'potens'*, perché – secondo lui – il primo avrebbe evocato un'azione violenta, un vero e proprio “colpo di Stato”, che sembra difficile credere Augusto avesse ammesso nelle *RG*.

E di ciò, nel 2003, dopo la scoperta del frammento '[---].ENS', nel credere di potervi leggere *'[po]tens'* la Botteri¹² s'è a sua volta dichiarata convinta: «Stando così il testo [secondo il mommseniano *potitus*], con l'azione espressa dal verbo *potior*, nel significato altrove ben attestato di “impadronirsi di qualche cosa, diventare padrone”, la frase di Augusto denuncierebbe un colpo di Stato: “impadronitomi di ogni cosa pubblica” dopo aver annientato, si intende, Marco Antonio e reso inerme Emilio Lepido. La stessa dichiarazione è ancora leggibile nella versione greca che si conserva ad Ankara nella forma *ἐνκρατῆς γενόμενος*. ... Le testimonianze [delle fonti] provano in modo abbastanza evidente che l'azione indicata dal verbo *potiri* è un agire che si ottiene costantemente con l'impiego della forza, spesso a seguito di un subitaneo colpo di Stato. A giusto titolo, quindi, dovremmo rifiutare l'ipotesi che il testo di Augusto contenesse un verbo così negativamente connotato che neppure il *consensus universorum* avrebbe potuto del tutto legittimare e riscattare da sospetti “golpisti”. *Potens* [è] molto più adatto a rendere il contegno politico e la posizione di Ottaviano già durante lo svolgimento della guerra civile e dopo la vittoria su Antonio. Si noti come la scrittura di Tacito sembra avvalorare questa ipotesi, quando ad esempio dice *'sexto demum consulatu Caesar Augustus, potentiae securus, quae triumviratu iusserat abolevit deditque iura, quis pace et principe uteremur'* (*Ann.*, 3. 28. 2); oppure quando nelle *Historiae* riconosce che *omnem potentiam ad unum conferri pacis interfuit'* (1. 1). Il concetto espresso con la *potentia* definisce in modo appropriato il potere di Augusto, un potere che ha natura simile ai poteri dei triumviri storici, anch'essi protagonisti delle guerre civili, come Pompeo, Crasso, Cesare, Antonio e Lepido. Quel potere che, fin dalle origini, a Roma si trasforma ed assume nomi diversi, e che Tacito magistralmente

anziché *'potitus'* cfr. p. 135: «[wir haben] in dem von R. Kassel vorgeschlagenen *potens* mit Sicherheit das gesuchte Wort vor uns»; cfr. anche ID., *Grammatik contra Lexicon: rerum potiri*, in *Gymnasium* 85, 1978, 239-258; ed inoltre W.D. LEBEK, *Res Gestae Divi Augusti 34,1: Rudolf Kassel "potens rerum omnium" und ein neues Fragment des Monumentum Antiochenum*, in *ZPE* 146, 2004, 60.

¹² P. BOTTERI, *L'integrazione*, citata a nota 2.

descrive nel celebre brano d'apertura degli Annali: *urbem Romam a principio reges habuere; libertatem et consulatum L. Brutus instituit. Dictaturae ad tempus sumebantur; neque decemviralis potestas ultra biennium neque tribunorum militum consulare ius valuit. Non Cinnae, non Sullae longa dominatio, et Pompei Crassique potentia cito in Caesarem, Lepidi atque Antonii arma in Augustum cessere, qui cuncta discordiis civilibus fessa nomine principis sub imperium accepit* (1. 1)».

L'esegesi storico-politica ed istituzionale di Paula Botteri è in armonia con le tradizionali posizioni della dottrina tedesca ed italiana del XX secolo, che sono state recentemente riesaminate da Giovanni Nicosia¹³, e che possono riassumersi esemplificativamente nelle parole di Seyfarth e di De Martino. Scriveva il primo, nel 1957¹⁴, che «die meisten modernen Autoren beziehen den Ausdruck *potitus rerum omnium* ... auf den Akt einer Machtergreifung und übersetzen ihn dementsprechend mit Ausdrücken wie „zur Allgewalt gelangt“ und ähnlich». Gli faceva eco il secondo nel 1974¹⁵: «se il *potitus* si deve intendere nel senso di rendersi padrone, la deduzione che esso allude ad un fatto non legale e quindi implicitamente ammette un colpo di Stato è irrefutabile».

Hurlet e Dalla Rosa, nella loro rassegna ragionata della bibliografia augustea più recente, hanno così sintetizzato la *communis opinio*¹⁶: «Con la congettura *potitus* il passo poneva numerosi problemi interpretativi, in quanto era difficile capire esattamente se Augusto volesse riferirsi alla presa di potere che gli permise di mettere fine alle guerre civili oppure alla condizione di cui godeva tra il 31 e il 27 (per le varie interpretazioni cfr. SCHEID¹⁷, *Res Gestae*, 82-84). Con *potens* diventa finalmente chiaro il riferimento alla posizione di dominio mantenuta tra la sua vittoria ad Alessandria e la graduale restaurazione della repubblica tra 28 e 27 a.C.».

Da ultimo Licandro ha analizzato le conseguenze della presunta “rivo-

¹³ G. NICOSIA, *Potens rerum omnium*, in MEP 12-15, 2009-2012.14-17, 213-230.

¹⁴ W. SEYFARTH, «*Potitus rerum omnium*», citato a nota 7, 305.

¹⁵ F. DE MARTINO, *Storia della costituzione romana* IV.1, Napoli 1974², 118, con elenco della letteratura a p. 93 nota 33.

¹⁶ F. HURLET – A. DALLA ROSA, *Un quindicennio di ricerche su Augusto. Un bilancio storiografico*, in SCO 55, 2009, 203 nota 107. Cfr. anche l'Aggiornamento bibliografico e l'integrazione di qualche opera non citata, che do in appendice a questo stesso saggio.

¹⁷ J. SCHEID, *Res Gestae Diui Augusti (texte établi et traduit par)*, Paris 2007.

luzione copernicana” – l’espressione è mia – nella tradizione dottrinale: «adesso con un contributo ancora fresco di stampa dedicato a questo tema, Giovanni Nicosia ha avvertito che emendare *potitus* in *potens* non costituirebbe un mero dettaglio lessicale. Quell’emendamento produrrebbe la caduta dell’idea dell’ammissione del colpo di Stato da parte di Augusto, cioè dell’acquisizione del suo potere, e in altri termini della sua supremazia, in maniera irregolare e attraverso forzature traumatiche, come invece il *potitus* indurrebbe, e sino ad ora ha effettivamente indotto, a credere. In altri termini, verrebbe meno l’idea che quella posizione di supremazia sia stata conseguita attraverso un singolo atto in un preciso momento temporale, mentre comincerebbe a delinearci assai più nitidamente una genesi e uno svolgersi del principato augusteo in termini assai diversi, in cui il passaggio del 27 a.C. non dovrebbe più intendersi come il momento improvviso e solenne in cui Augusto rinunciò teatralmente alla sua posizione di potere agguantata illegalmente per assestare su una base di ipocrita legalità costituzionale la nuova fase di dominio. O, almeno, non è questo che Augusto “confesserebbe” nelle *Res Gestae*»¹⁸.

Tutte queste argomentazioni, le vecchie come le nuove, talvolta ripetute da un Autore all’insaputa dell’altro, vanno ora riviste in base alla ben più probabile restituzione *‘potiens’*.

Augusto afferma di essere rimasto solo ed assoluto padrone del potere ed allude alla vittoria su Antonio senza nominarlo, in tal modo circoscrivendo al periodo agosto del 30 / gennaio del 27 a.C. il tempo della sua illimitata *potentia* – per dirla con Tacito – sullo Stato; così facendo, quello che è appena divenuto il *princeps* esalta maggiormente la liberalità del suo atto di aver trasferito la *respublica* dalla sua *potestas*, una *potestas* cui s’allude come pienamente *dominica* più che *patria*, al libero arbitrio del senato e del popolo romano.

Del resto, se il potere triumvirale *rei publicae constituendae* era stato conferito – diciamo legalmente – a Caio Giulio Cesare Ottaviano, Marco Antonio ed Emilio Lepido, la “legalità” di tale conferimento così eccezionale si giustificava, sotto l’aspetto del formalismo giuridico repubblicano, con il principio di collegialità: ma il triumvirato, pur rinnovato *ultra quin-*

¹⁸ O. LICANDRO, *Documenti vecchi e nuovi su Ottaviano Augusto. Appunti sulla transizione repubblicana*, in BIDR 105, 2011.1, 241 s.

quennium, era infine cessato dal 31 dicembre del 33 o al più del 32 a.C. – sull’anno la dottrina discute¹⁹ – ciò che fa cadere tutte le argomentazioni che vorrebbero ravvisare in *potens* un riferimento “statico” al possesso dei “legittimi” poteri triumvirali da parte dell’ormai solo Ottaviano.

Ammesso e non concesso che il conferimento di quei poteri fosse considerato ancora valido, il principio di collegialità, se non altro dal 31 dicembre 32, era comunque venuto meno. Dunque, se anche l’atto di conferimento dei poteri triumvirali *rei publicae constituendae* era ritenuto costituzionalmente legittimo, tale legittimità non sussisteva più, dal momento in cui degli altri due triumviri uno era stato esautorato e l’altro si era ucciso. Come nel caso di morte di un console, la “legalità costituzionale” avrebbe preteso la nomina almeno di un nuovo collega. Ma tutto ciò non era politicamente pensabile: al contrario di ciò che la critica ha creduto di ravvisare nelle parole di Augusto, questi contrappone con accentuato “effetto chiaroscurale”, se così può dirsi, l’assolutezza proprio di quel dominio, conseguito con la vittoria militare, alla sua decisione di *transferre* la *res publica*, che ben prima della sua vittoria era stata conculcata²⁰.

Tale dominio, nelle *Res Gestae*, non trova giustificazione nei termi-

¹⁹ Sul problema della “scadenza” del triumvirato, i cui poteri furono conferiti dalla *lex Titia* del 27 novembre del 43 a.C., in origine per 5 anni, cfr. la bibliografia ora raccolta da F.J. VERVAET, *The Secret History. The Official Position of Imperator Caesar Divi filius from 31 to 27 BCE*, in *Anc.Soc.* 40, 2010, 80 s., con gli Autori che ravvisano la scadenza al 31 dicembre del 33 o del 32 a.C., cui adde: G. ROTONDI, *Leges publicae populi Romani*, Milano 1912, 434; C. BARBAGALLO, *Roma antica*, II.2, Torino 1956², 982, 984; V. ARANGIO-RUIZ, *Storia del diritto romano*, Napoli 1975⁷, 205; ed ora A.M. FERRERO – L. DE BIASI, *Gli Atti compiuti e i frammenti delle opere di Cesare Augusto Imperatore*, Torino 2003, 148 s., n. 10, 160 n. 31 (con altra bibliografia); da ultimo C.H. LANGE, *Res publica constituta: Actium, Apollo and the Accomplishment of the Triumviral Assignment*, Leiden – Boston 2009, 190 ss.; per il 31 dicembre del 33 a.C. cfr. K.M. GIRARDET, *Per continuos annos decem (rgdA 7,1). Zur Frage nach dem Endtermin des Triumvirats*, ora in *Rom auf dem Weg von der Republik zum Prinzipat*, Bonn 2007, 315 ss. Sul mantenimento dell’*imperium consulare* nel 32 da parte di Ottaviano, ID., *Der Rechtsstatus Oktavians im Jahre 32 v. Chr.*, *ibid.*, 333 ss. (e obiezioni di J.-M. RODDAZ, *ibid.*, 429 s.); inoltre E.K. PETZOLD, *Die Bedeutung des Jahres 32 für Entstehung des Prinzipats*, in *Historia* 18, 1969, 334-351; H.V. BENARIO, *Octavian’s status in 32 B.C.*, in *Chiron* 5, 1975, 301-309; E.V. GRAY, *The Crisis in Rome at the Beginning of 32 B.C.*, in *PACA* 13, 1975, 15-29; K.M. GIRARDET, *Der Rechtsstatus Oktavians im Jahre 32 v. Chr.*, in *Rheinisches Museum* 133, 1990, 322-350;

²⁰ D. MANTOVANI, *Leges et iura p(opuli) R(omani) restituit. Principe e diritto in un aureo di Ottaviano*, in *Athenaeum* 96, 2008.1, 32.

ni tradizionali della legittimità costituzionale senatoria, ma invece nel consenso di *tutto* l'impero e non solo di quella (parte d')Italia che gli aveva giurato fedeltà: si tratta della c.d. *coniuratio Italiae et prouinciarum* di *RG* 25. 2, connessa, da una parte della dottrina, al '*consensus uniuersorum*' di *RG* 34. 1²¹.

Chiaro sottinteso è che Ottaviano aveva dalla sua tutti gli eserciti provinciali, oltre che quelli romani che gli avevano prestato giuramento: se fosse restato nella situazione in cui si era venuto a trovare da due anni e mezzo, nell'impero solo la sparuta minoranza del senato avrebbe forse avuto da ridire. Così, restituendogli la '*potestas*' sulla *res publica*, Ottaviano ostenta quanto tenga in conto senato e popolo. In fondo nell'ultimo quarto di secolo di guerre civili il senato non era stato capace di far valere la *res publica*. Ottaviano l'aveva trovata moribonda e non a caso la "propaganda" monetaria lo raffigura in un aureo di Cosso Lentulo del 12 a.C. mentre la risolleua da terra²². Da quando l'avesse trovata morente egli non dice.



Fig. 4. Aureus del 12 a.C. Al recto ritratto di Augusto rivolto a destra con legenda Augustus Divi f(ilius), al rovescio legenda Cossus Lentulus e, sotto il personaggio in ginocchio res publica, dietro il personaggio stante che le porge la mano Augustus(tus).

²¹ A. GUARINO, *Res Gestae Divi Augusti*², Milano 1968, 37; P. DE FRANCISCI, *Intorno a due passi delle RGDA*, in Arch.Giur. 175, 1968, 156-163. Sul *consensus* popolare come fonte legittimante dell'*imperium principis* e sulla perdita di legittimazione del senato per il suo malgoverno, fondamentale ora R. LAURENDI, *Imper(ium) recept(um): la qualificazione costituzionale dell'investitura di Claudio*, in MEP 12-15, 2009-2012.14-17, 269.

²² RIC 412. Cfr. MANTOVANI, *Leges et iura*, citato a nota 20, 24. Cfr. A. MILLÁN MENDÉZ DE FRABOSCHI, *Evolución al imperio: Augusto sociologicamente patrono y jurídicamente "tutor"*. *Fundamento jurídico-político del Principado*, in AHAM 16, 1971, 281-371.

Benché mai notato, è questo uno dei clamorosi silenzi delle *RG*, che cela l'imbarazzo del principe, perché la *res publica* era stata atterrata la prima volta non dai triumviri, che anzi erano tali *rei publicae constituendae*, ma dalla dittatura di Cesare.

Dopo decenni di eccezionalità politica e di guerre civili egli pretende di avere ristabilito la *libertas*: questo il vero senso di *Res Gestae* 34. 1, anche se non è altro – ovviamente – che la rappresentazione voluta e propagandata da Augusto.

4. '[Pot]iens rerum omnium': *inadeguatezza dei concetti di "Machtergreifung" e "colpo di Stato" per spiegare le dinamiche politiche e costituzionali augustee di assolutezza del potere e di 'translatio rei publicae'*.

L'espressione, usata o abusata dalla dottrina moderna, di "Machtergreifung", oppure di "colpo di Stato" o "golpe", è sintomatica di una *forma mentis* permeata dalle nostre categorie di sistema, formatesi nell'esperienza storica del XVIII-XIX secolo²³ e, già soltanto per questo, del tutto inadeguate a comprendere le pratiche, le forme istituzionali, e le stesse rappresentazioni politiche romane del potere di governo. Si è sostenuto che «la *potentia*, l'essere *potens*, ben diverso da *potitus*, è una condizione del potere che non si identifica con la *dominatio* di Silla ma con la forza triumvirale, che porta infine al principato e che Augusto può legittimamente evocare nel suo messaggio al popolo romano e all'intera ecumene»²⁴. Ma si è visto che, nell'agosto del 30 a.C., il triumvirato era già cessato da più d'un anno e mezzo o perfino da due anni e mezzo e nel 28-27 da un tempo ancor maggiore: non è ai poteri triumvirali che Augusto allude con l'espressione '*potiens*', o '*potens*' che sia. *Rerum potens* significa esattamente "padrone" dello Stato. Svetonio, *Diu. Iul.* 72, definisce proprio così Cesare dopo che aveva ormai ottenuto la dittatura, come si deduce dal contesto, nel quale il biografo lo dipinge come colui che dispone a suo piacimento delle più alte cariche magistratuali (*amplissimi honores*): *iam autem rerum potens*

²³ F. D'IPPOLITO, *Modelli*, citato a nota 1; ed ora F. LUCREZI – G. NEGRI, *Modelli storiografici fra Otto e Novecento. Una discussione*, Napoli 2011.

²⁴ P. BOTTERI, *L'integrazione*, citata a nota 2, 264.

quosdam etiam infimi generis ad amplissimos honores prouexit. Analogamente, *potens maris* vuol dire “padrone del mare”, *rerum omnium potens*, poi, è detto Giove, cioè letteralmente “l’Onnipotente”²⁵. Anche quando Tacito scrive che Augusto era ormai *potentiae securus* nel 28 a.C., con ogni probabilità “drammatizzando”²⁶ proprio l’eco del passo di *RG* 34. 1, non vuol dire nient’altro che Augusto si sentiva, dopo la morte di Antonio, ormai definitivamente saldo nel dominio assoluto dello Stato. Le interpretazioni riduttive dell’espressione tacitiana sono smentite dal passo di Cicerone, *de rep.* 2. 8.14, il quale usa le stesse categorie concettuali di assolutezza del potere narrando dell’età regia, quando scrive che, in conseguenza della morte di Tito Tazio, Romolo, rimasto unico rex, *cum ad eum potent<ia ac domin>atus omnis recidisset ... tamen ... multo etiam magis ... patrum auctoritate consilioque regnavit*. In base a Suet., *Aug.* 7. 2, *Flor.* 2. 34 e *Seru., Ad Aen.* 1. 292, dobbiamo credere che il nuovo *pater patriae*, il nuovo *Diui filius*²⁷, abbia inteso evocare, nell’autorappresentazione della sua paterna generosità, l’immagine del primo *pater patriae*, quel *Romulus Martis filius*²⁸, che così era stato dipinto nel celebre passo dell’Arpinate. Se già l’analisi di *potens rerum omnium* comporta tali sottovalutati confronti, quella di *potiens* è ancor più inequivocabile: infatti, anzitutto Valerio Massimo 9. 15.5, definisce Silla *rerum potiens* (in ablativo assoluto *rerum potiente*); anche Seneca, *nat.* 4. 2.16 chiama Antonio e

²⁵ Cfr. le univoche occorrenze di *potens* in TLL s.v., 277-289, ed in part. 286 sub B.2.

²⁶ Cfr. A. MARCHETTA, *Tacito: l’intellettuale come memoria e coscienza di un popolo*, in *Atti Convegno Naz. Studi (Torino 22-24 aprile 2002)*, Alessandria 2003, 209 ss.; ID., *Sul pessimismo di Tacito*, in *St.Rom.* 57, 2009, 1-4, 47: ann. 1. 2.1 *‘omnem potentiam ad unum conferri’*; F. SANTORO, *L’Hoir, Tragic, Rhetoric and the Historiography of Tacitus’ Annales*, *Ann Arbor* 2006; F. GALTIER, *L’image tragique de l’Histoire chez Tacite. Étude des schèmes tragiques dans les Histoires et les Annales*, Bruxelles 2011, 61, 112, 151; Tacito coerente invece al regime in D. SAILOR, *Writing and Empire in Tacitus*, Cambridge 2008.

²⁷ ILLRP 417 definisce Ottaviano *Imp(erator) Caesar Diui filius*, datata da A. DEGRASSI a poco dopo il 36 a.C. perché contiene l’espressione *‘Sicilia recepta’*. Cfr. R. SYME, *Imperator Caesar. A Study in Nomenclature*, in *Historia* 7, 1958, 172-188.

²⁸ A. OLTRAMARE, *La réaction cicéronienne et le debut du principat*, in *Rév.Ét.Lat.* 10, 1932, 58-90; M. VER EECKE, *La république et le roi. Le mythe de Romulus à la fin de la république romaine*, Paris 2008, 458-485; A. CARANDINI–D. BRUNO, *La casa di Augusto: dai “Lupercalia” al Natale*, Bari 2008, 30 ss.

Cleopatra *'rerum potientes'*²⁹; infine, Tacito usa la stessa espressione in *ann.* 13. 21.5 (*'Britannicus potiens rerum'*), ed inoltre in altri contesti storici non meno indiscutibili³⁰.

Per concludere, i confronti lessicali di *'potens'*, come anche di *'potiens rerum'* – e tanto più di *'potiens rerum omnium'* – non lasciano dubbio alcuno sul significato di onnipotenza, comunque conseguita, connesso a tale espressione del tutto indipendentemente dalla fonte e dalla legittimazione del potere. Anzi, gli esempi citati associano *'potiens rerum'* ad una situazione di fatto, che nei casi attestati è considerata volentieri perfino illegittima.

Tanto che Augusto sente l'esigenza di dichiarare che egli è onnipotente sì perché la vittoria gli ha lasciato in mano tutto l'impero, ma ciò comunque per universale *consensus*. Egli, facendo ricorso a tale espressione, e marcandola con l'aggiunta di *'omnium'*, intendeva accentuare la generosità e l'eccezionalità del gesto d'aver restituito al senato ed al popolo quel potere sullo Stato, che si era "concentrato" in lui, cadendogli in mano, come un frutto maturo, dopo la morte di Antonio, con il quale l'aveva prima, *obtorto collo*, condiviso. E ciò nel momento in cui tutti gli eserciti, italici e provinciali, che l'avevano portato alla vittoria, insieme a tutto l'universo romano, acconsentivano all'assolutezza del suo potere, un potere monarchico nel senso etimologico del termine (*μόνου ἀρχη*), poiché di esso Augusto era rimasto, infine, l'unico padrone.

5. La *libertatis p(opuli) R(omani) uindicatio* nella rappresentazione costituzionale augustea.

È evidente che la nuova lettura *'[pot]iens'* interferisce anche con il problema c.d. della *restitutio rei publicae*, rivisitato nell'ultimo decennio grazie alla scoperta degli aurei di Ottaviano con legenda *leges et iura p(opuli) R(omani) restituit*, secondo il più convincente e recente sciogli-

²⁹ Per altre occorrenze cfr. TLL 10.2, Leipzig 1983, s.v. *potior*, 331 b.II.

³⁰ Tac., *hist.* 2. 101.1 (*potiente rerum Flavia domo*); 3. 74.1 (*potiente rerum patre*); *ann.* 13. 21.5: nel contesto negativo, dove Agrippina considera esecrabile l'eventualità che quegli divenisse, al posto del figlio Nerone, *'potiens rerum'*, cioè imperatore.



Fig. 5. Aureus del 28 a. C.: al recto testa di Ottaviano rivolta a destra, con legenda Imp(erator) C(aesar) Diui f(ilius) co(n)s(ul) VI. Al rovescio Ottaviano togato, assiso sulla sella curulis, regge un papiro nella mano destra, avendo ai piedi una capsa per contenerne altri, con legenda Leges et iura p(opuli) R(omani) restituit.

mento propostone da Dario Mantovani³¹.

Questi ha così sottolineato la differenza fra le *RG* 31. 4 e la legenda dell'*aureus* di Ottaviano del 28 a.C.: «Con questa presunta ulteriore dichiarazione generale Ottaviano avrebbe proclamato “il ripristino dei poteri al popolo Romano”, cioè – principalmente – il ripristino dei *iura* intesi come poteri di governo agli organi tradizionali, ad esempio ai comizi il potere di eleggere i magistrati e al senato l'amministrazione dell'erario. In realtà, poiché Ottaviano [nell'*aureus*] impugna l'editto di abrogazione (e non è nell'atto di consegnare alcunché ad alcuno) non è giustificato pensare che la legenda si riferisca a una dichiarazione diversa e più generale, di riconsegna dei poteri. La legenda è strettamente collegata all'editto, ne è per così dire la didascalia. Spezzare questo nesso è l'operazione che fa smarrire il valore della moneta come documento. Individuato il punto più critico, vale la pena di interrogarsi sulla ragio-

³¹ J.W. RICH – J.H.C. WILLIAMS, *Leges et iura P.R. restituit: A New Aureus of Octavian and the Settlement of 28-27 BC*, in Num.Chr. 159, 1999, 169 ss.; H. ZEHNACKER, *Quelques remarques sur le revers du nouvel aureus d'Octavien (28 av. J.-C.)*, in BSFN 58, 2003, 1 ss.; D. MANTOVANI, *Leges et iura*, citato a nota 20, 5-54, cui si rinvia per la bibliografia completa, da aggiornare ora con: F. HURLET – A. DALLA ROSA, *Un quindicennio di ricerche su Augusto*, citati a nota 16, 206 s.; O. LICANDRO, *Documenti*, citato a nota 18, 265-271 in particolare; F. COSTABILE, *Storia del diritto pubblico romano*³, Reggio Calabria 2012, 260, 266.

ne, che lo ha determinato e che ha al contempo assicurato la pronta e quasi acritica accoglienza dell'interpretazione corrente. Lo sfondo – dichiarato – di quest'interpretazione, o meglio deformazione, è naturalmente la celebre affermazione delle

Res Gestae (34. 1): In consulatu sexto et septimo, postqua[m b]ella [civil]ia exstinxeram per consensum universorum [po]tens re[ru]m omnium, rem publicam ex mea potestate in senat[us populi]que R[om]ani [a]rbitrium transtuli».

«È sufficiente un confronto con la legenda per cogliere la distanza lessicale, e quindi semantica, fra i due testi. L'*aureus* dichiara che Ottaviano ha restaurato (*restituit*) *leges et iura* del popolo romano; le *Res Gestae* affermano invece che Ottaviano ha trasferito (*transtuli*) la *res publica* dal suo potere alla discrezione del senato e del popolo romano».

«Nelle *Res Gestae* il verbo esprime precisamente l'idea del trasferimento e la semantica di *transferre* è ribadita dall'espressa indicazione del punto d'origine e di destinazione, dalla *potestas* di Ottaviano all'*arbitrium* di senato e popolo. Nei due testi è diverso il verbo, ma anche l'oggetto: l'*aureus* non parla di *res publica*, ma di *leges et iura*. Si noti ancora che, siccome nelle *Res Gestae* (e non nell'*aureus*) Ottaviano vuole esprimere l'idea della riconsegna delle funzioni decisorie agli organi di governo tradizionali, correttamente menziona senato e popolo, cioè i due organi detentori del potere deliberativo. Il contrasto con la legenda dell'*aureus*, che parla solo di *populus*, non potrebbe essere più nitido. Di conseguenza, interpretare la legenda alla stregua delle *Res Gestae* è un'operazione da evitare»³².

La legenda dell'*aureus* è stata invece connessa dalla letteratura, sia numismatica che anche storica e giuridica³³, con Tacito, *ann.* 3. 28.2 e con Cassio Dione 53. 2.5.

Il primo dichiara – come si è già visto – che, nel 28 a.C., Ottavia-

³² Tutta la citazione da D. MANTOVANI, *Leges*, citato a nota 20, 31 s., seguito da O. LICANDRO, *Documenti*, citato a nota 18, 266.

³³ J.W. RICH – J.H.C. WILLIAMS, *Leges*, citati a nota 31, 197 ss.; MANTOVANI, *Leges et iura* citato a nota 20, 8 ss.

no, ormai certo della sua potenza, abolì gli ordini impartiti durante il triumvirato: *‘sexto demum consulatu Caesar Augustus, potentiae securus, quae triumviratu iusserat aboleuit’*.

Il secondo, Cassio Dione, tramanda meno laconicamente che Ottaviano, «poiché nel corso delle rivolte intestine e nello stato di guerra, specialmente quando condivideva il potere [triumvirale] (*synarchia*) con Antonio e Lepido, aveva promulgato moltissime disposizioni senza alcun rispetto né della legalità né della giustizia (*kai anómōs kai adikōs*), le abrogò tutte con un solo editto (*próγραμμα*), ponendo come termine il suo sesto consolato».

Già Francesco Guizzi³⁴, che ovviamente all’epoca – nel 1974 – non poteva conoscere l’*aureus* con legenda *‘leges et iura p.R. restituit’*, aveva correlato Velleio Patercolo 2. 89.3 ad un’altra già nota legenda monetale di Ottaviano, sempre dell’anno 28 a.C.: *‘libertatis p(opuli) R(omani) uindex’*.

Ora il Licandro³⁵ vi collega, a sua volta molto opportunamente, la “nuova” legenda *‘leges et iura p(opuli) R(omani) restituit’*:

Vell. Pat. 2. 89.3: *Finita uicesimo anno bella ciuilia, sepulta externa, reuocata pax, sopitus ubique armorum furor, restituta uis legibus, iudiciis auctoritas, senatui maiestas, imperium magistratuum ad pristinum redactum modum, tantummodo octo praetoribus adlecti duo. Prisca illa et antiqua rei publicae forma reuocata.*

«Finirono dopo vent’anni le guerre civili, furono chiuse definitivamente quelle esterne in corso, riportata la pace, sopito ovunque il furore delle armi, restituita forza alle leggi, autorità ai tribunali, maestà al senato, ricondotto il potere dei magistrati alle modalità originarie, solo che furono aggregati due pretori, scelti dal principe, agli otto eletti (dai comizi). La Repubblica fu così riportata a quell’originaria forma di Stato, che aveva avuta un tempo».

³⁴ F. GUIZZI, *Il principato tra “res publica” e potere assoluto*, Napoli 1974, 23 s. Sulla legenda *“libertatis p(opuli) R(omani) uindex”* nei cistofori battuti da Augusto in Asia cfr. D. MANTOVANI, *Leges et iura*, citato a n. 20, 35 s. e bibliografia in F. COSTABILE, *Novi generis imperia constituere, iura magistratuum commutare. Progetto e riforma politica della repubblica da Pompeo e Cesare ad Augusto*, Reggio Calabria 2009, 92 n. 223.

³⁵ O. LICANDRO, *Documenti*, cit. a n. 18, 268 ss. Sul *uindex libertatis* v. n. precedente.



Fig. 6. Cistoforo del 28 a.C.: al recto ritratto di Ottaviano con legenda *Imp(erator) Caesar Diui f(ilius) co(n)s(ul) VI libertatis p(opuli) r(omani) uindex*. Al rovescio personificazione con legenda *Pax* reggente il caduceo, mentre da una cista esce Python, il serpente sacro ad Apollo, il dio protettore di Augusto.

Licandro, poi, commenta il passo con queste parole:

«Il richiamo della *restitutio* della *vis* alle *leges* è eloquente e del tutto coerente con i dati richiamati. Detto ciò, tuttavia a me pare che, al di là della disputa sulla esatta interpretazione dell'endiadi *leges-iura*, ciò che rende non accoglibile la tesi della “restituzione dei poteri” propugnata da Rich e Williams³⁶ è l'impossibilità di armonizzarla con il susseguirsi degli eventi e innanzitutto con quella seduta senatoria che si sarebbe tenuta qualche tempo dopo (27 a.C.) e considerata dallo stesso autore delle *Res Gestae* un passaggio fondamentale: allora, nel 27 a.C. e non nel 28 a.C., Ottaviano avrebbe operato la consegna dello Stato a senato e assemblee popolari; se invece ciò fosse avvenuto già un anno prima, a seguito di quale atto di particolare potenza emblematica Ottaviano avrebbe ricevuto l'appellativo di *Augustus*? In altri termini quella tesi è da respingere perché si presenterebbe come una mera duplicazione delle decisioni augustee del 27 a.C.».

Tuttavia, ad alcune argomentazioni dei due citati Autori può muoversi qualche obiezione. In *RG* 34. 1 Augusto afferma che il trasferimento della *res publica* al senato ed al popolo avvenne nel suo VI e VII consolato: si tratta, dunque, di un'operazione comportante atti distinti,

³⁶ Cfr. J.W. RICH – J.H.C. WILLIAMS, *Leges*, citati a nota 31.

che si svolsero sia nel 28 sia nel 27, un'operazione che va considerata articolata per lo meno in due fasi³⁷. Inoltre Tacito, *ann.* 3. 28.2 sostiene che Ottaviano abolì i *iussa* del triumvirato nel suo VI consolato, cioè nel 28. Pertanto, l'argomento della "duplicazione", in Velleio Patercolo, dei provvedimenti del 27 rispetto a quelli del 28 non sembra reggere. Le due fasi, invece, appaiono reali e potrebbero essere state: la prima, nel 28, l'editto con cui si restituivano le funzioni comiziali al popolo (Suet. *Aug.* 40. 4: *comitiorum quoque pristinum ius reduxit*), cioè soprattutto le funzioni elettorali e di approvazione delle leggi, che prima erano state avocate, in forza della *lex Titia* del 27 novembre 43 a.C., dai triumviri³⁸, e spettavano ormai al solo Ottaviano, divenuto *potiens rerum omnium*; la seconda quella con cui, all'inizio del nuovo anno 27, i magistrati designati a seguito dell'elezione comiziale, e non più per designazione né dei triumviri né di Ottaviano, venivano nominati dal senato per insediarsi nella carica³⁹. *Iura magistratuum* son dette da Cesare le norme che regolavano l'elezione dei candidati alle magistrature⁴⁰. E questo spiega che nell'*aureus* del 28 è scritto che Ottaviano ha ripristinato i *iura* del popolo, senza menzione del senato, le cui funzioni tradizionali, a partire dalla nomina dei candidati eletti alle magistrature, ripresero solo nel 27.

Nelle *Res Gestae* 34. 1, invece, dove si fa riferimento sia al VI che al VII consolato (cioè agli anni 28 e 27 a.C.), è nominato anche il senato perché Ottaviano vuol mostrare di avere ormai trasferito l'intero potere che aveva avuto sulla *res publica*, non solo, come nell'*aureus*, quello sull'approvazione delle leggi (*leges*) e sulle procedure legali (*iura*) regolanti le funzioni comiziali, ma anche i poteri dei *patres conscripti*: nominare i magistrati, designati l'anno prima dai comizi, in attesa di

³⁷ Forse un po' contraddittoriamente, lo stesso O. LICANDRO, *Documenti*, citato a nota 18, 269, scrive che «la *restitutio* era dunque gradualmente in corso e da lì a pochi mesi ci sarebbe stata la celeberrima seduta senatoria del 27 a.C.».

³⁸ Cfr. sopra, nota 19.

³⁹ Sulla differenza fra *designatio*, *creatio* e *nominatio* dei magistrati cfr. la dettagliata trattazione di V. MAROTTA, *Conflitti politici cittadini e governo provinciale*, in AA. VV., *Politica e partecipazione nelle città dell'impero romano*, a cura di F. AMARELLI, Roma 2005, 159-167; ed anche, da ultimo, F. COSTABILE, *Senatusconsultum de honore Ti. Claudii Idomenei*, in MEP 11, 2008.13, 148, con fonti e bibliografia.

⁴⁰ *Caes.*, BC 1. 85. Cfr. F. COSTABILE, *Novi generis imperia*, citato a nota 34.

prender possesso della carica; deliberare l'assegnazione delle province ai promagistrati; decidere la politica estera; promulgare *senatusconsulta*; prestare l'*auctoritas* preventiva richiesta per le proposte di legge da presentare ai comizi; amministrare l'*aerarium*, etc.; insomma le consuete funzioni che quell'organo aveva da sempre espletato nella tradizione repubblicana.

Se mai, la sopra riferita esegesi di Dario Mantovani, sulla differenza fra '*rem publicam transferre*' in RG 34.1 e '*leges et iura restituere*' dell'*aureus* del 28 a.C., mi sembra rafforzata proprio dalla definizione che Svetonio, *Aug.* 28. 1, dà di un proponimento di Augusto subito dopo la sconfitta di Marco Antonio, quello di '*reddere rem publicam*', espressione che riterrei da correlare, come equivalente, con *rem publicam transferre*, ma anche con un *edictum* anonimo e del quale Svetonio, parlandone nel passo immediatamente seguente – in *Aug.* 28. 2 – non riferisce né il titolo né la data, ma soltanto un brano dal contenuto, per così dire, "ideologico".

Suetonius, *Diuus Augustus* 28. 1-2. 1. *De reddenda re p(ublica) bis cogitauit: primum post oppressum statim Antonium, memor obiectum sibi ab eo saepius, quasi per ipsum staret ne redderetur; ac rursus taedio diuturnae ualitudinis, cum etiam magistratibus ac senatum domum accitis rationarium imperii tradidit. Sed reputans et se priuatum non sine periculo fore et illam plurium arbitrio temere committi, in retinenda perseuerauit, dubium euentu meliore an uoluntate. 2. Quam uoluntatem, cum se identidem ferret, quodam etiam edicto his uerbis testatus est: «Ita mihi salvam ac sospitem rem publicam sistere in sua sede liceat aut eius fructum percipere, quem peto: ut optimi status auctor dicar et moriens ut feram mecum spem mansura in uestigio suo fundamenta rei publicae, quae iecero». ...*

«Due volte meditò di restituire la Repubblica: la prima dopo l'eliminazione di Antonio, memore del fatto che proprio da lui gli era sempre più spesso venuto il rimprovero di non volerla affatto restituire; ed ancora una volta durante la debilitazione di una lunga malattia, quando arrivò perfino a fare il consuntivo finanziario dell'impero consegnan-

dolo ai magistrati ed al senato, che aveva ricevuti in casa. Ma poi, riflettendo, da un lato, che egli stesso non senza pericolo sarebbe tornato alla condizione di privato cittadino, e, dall'altro, che sarebbe stato temerario rimettere lo Stato al libero arbitrio della moltitudine, continuò a tenerselo stretto: e non si potrebbe dire se in questa sua decisione sia da apprezzare più il risultato che la buona volontà. E di quella volontà, oltre che ribadirla di continuo, diede anche testimonianza nel promulgare un editto con queste parole: “Così mi sia concesso consolidare la Repubblica sana e salva nella sua sede o raccoglierne il frutto che desidero: essere detto in futuro autore del migliore assetto costituzionale e, morendo, portare con me la speranza che rimarranno (incrollabili) al loro posto le fondamenta della Repubblica, che avrò gettate”».

A ben vedere, Svetonio colloca subito dopo la morte di Antonio il proposito di Augusto *de reddenda re publica*, ma dice che poi ci ripensò per i rischi che paventava nel tornare privato cittadino, tenendosi ben stretto il potere. La seconda volta l'intento di *reddere rem publicam* fu motivato in lui da una grave malattia. Si è pensato, per lo più, che la prima occasione vada datata al 30-29 a.C., e che la malattia sia quella che colpì Augusto nel 23⁴¹. Le posizioni della dottrina non sono unanimi, perché

⁴¹ Non è questa la sede per affrontare tale tematica in dettaglio. Ricordo, tuttavia, anzitutto che A. OLTRAMARE, *La réaction*, cit. a n. 28, 85-87 in part., dimostrò già nel 1932 che Augusto riecheggia Cic., *de re p.* 2. 39.66 (*ciuitatis ... optimus status*) e 3. 4.7 (*constituere eam rem publicam quem possit esse diuturna*); quattro anni dopo W. WEBER, *Princeps. Studien zur Geschichte des Augustus*, I, Stuttgart – Berlin 1936, 27-29 con nn. 134-137 e 27*-30*, evidenziava, nelle intenzioni di Augusto, le connessioni da lui ritenute necessarie per la stabilità del nuovo assetto costituzionale, nuovo ma ricettivo della tradizione, in modo da strutturare come solide quelle fondamenta dello Stato, che erano crollate durante le guerre civili. P. CEAUȘESCU, *Das programmatische Edikt des Augustus (Suet., Aug. 28,2) – eine missverstandene Stelle*, in *Rheinisches Museum* 124, 1981, 348-353, ha dimostrato che *rem publicam sistere* è un'espressione idiomatica del lessico politico, usata da Cic., *Verr.* 2. 323, Liu. 3. 20.8 e Verg., *Aen.* 6. 858, da connettere, per i riferimenti all'edilizia di Roma, che Svetonio fa seguire alla citazione dell'editto, ad una implicita condanna che Ottaviano avrebbe fatto del progetto di Antonio di trasferire ad Alessandria la capitale dell'impero, eleggendo nel testamento quella città a luogo della sua stessa sepoltura. In tal caso l'editto andrebbe datato al 28-27 e non al 23, quando l'attualità della polemica antiantoniana era ormai venuta meno. Tale cronologia è accolta da L. DE BIASI – A.M. FERRERO, *Gli Atti compiuti*, cit. a n. 19, 216 s. n. 147, e 421, mentre J.M. CARTER, *Suetonius, Divus Augustus (with Introduction and Commentary by)*, London 1982, 127, antedata al 30-29 la prima

in verità Svetonio trascura di collocare esplicitamente nel tempo l'*edictum* anonimo, ma il riferimento, nel passo citato dal biografo, che Augusto fa alla propria morte, ha indotto alcuni, almeno a prima vista, a correlarlo alla malattia ed a collocarlo in quello stesso anno. A me sembra invece che Svetonio riassuma solo il contenuto "ideologico" di un editto del principe, che doveva prevedere altre disposizioni concrete: ho insomma l'impressione che, come ritenne già il Wardle⁴², l'argomento dell'editto fosse proprio *de reddenda re publica*, e che di esso ci sia riferita solo la parte finale. In verità i *uerba edicti* traditi da Dione fanno riferimento non alla restaurazione della *libertas*, né al trasferimento della *res publica* al senato ed al popolo, ma al suo consolidamento; ma esso è, nella visione e nelle dichiarazioni del principe quali noi altrimenti conosciamo, strettamente connesso ai concetti di *restitutio* e *translatio*, i soli che potessero evitare l'accusa di *adfectatio regni*.

Augusto attinge, sotto l'aspetto formale, al ritratto ideale del *princeps* e del *moderator*, che Cicerone aveva, per la mitizzata storia repubblicana, riconosciuto nell'Africano Minore destinato, come il suo avo Maggiore (e a dispetto di Cicerone anche come il *Diuus Iulius*), ad essere assunto come dio nel cielo astrale.

Insomma, il riferimento alla memoria *post mortem*, cui l'imperatore dichiara di aspirare per i meriti della sua opera di statista, non va necessariamente, e direi banalmente, rapportato all'occasione di una malattia, che ne avesse messo in pericolo la vita in un determinato momento, ma piuttosto alle consuete concezioni fondamentali dell'etica pubblica, che meritavano la vita eterna a quei grandi che avessero operato a vantaggio della società e dello Stato.

Paradigmatico il dialogo immaginato nel *Somnium Scipionis* fra i

cogitatio de reddenda re publica, ed al 23 la seconda, seguito ora da I. LANA – P. RAMONDETTI, *Le vite dei Cesari di Svetonio*, Torino 2008, 409 (ma *contra*: M.A. LEVI, *C. Suetoni Tranquilli, Diuus Augustus (testo a cura di)*, Firenze 1951, 37; J. GASCOU, *Suétone historien*, Roma 1984, 718 s.; DE BIASI – FERRERO, *Gli Atti*, cit., 420 s. Da ultimo: D. WARDLE, *Suetonius and Augustus' «Programmatic Edict»*, in *Rheinisches Museum* 148, 2005, 180 ss., ritiene (in part., J. RICH a p. 198 n. 58) che l'editto con cui Ottaviano abrogava le norme illegittime del periodo triumvirale, facendovi anche altre dichiarazioni, sia proprio quello anonimo citato da Suet. *Aug.* 28. 2; D. MANTOVANI, *Leges et iura*, cit. a n. 20, 12.

⁴² Cfr. D. WARDLE, *Suetonius*, citato a nota precedente.

due Corneli Scipioni, quando l'Africano Minore racconta di avere sognato d'incontrare l'anima dell'Africano Maggiore, residente con gli dei immortali nella Via Lattea, il quale a lui, mostrandogli la terra e l'immensità dei cieli, si rivolgeva con queste parole alate:

Cic., *de rep.* 6. 13⁴³: *Sed quo sis, Africane, alacrior ad tuendam rem publicam, sic habeto: omnibus, qui patriam conseruarint, adiuuerint, auxerint, certum esse in caelo definitum locum, ubi beati aeuo sempiterno fruuntur; nihil est enim illi principi deo, qui omnem mundum regit, quod quidem in terris fiat, acceptius quam concilia coetusque hominum iure sociati, quae ciuitates appellantur; harum rectores et conseruatores hinc profecti huc reuertuntur. Ibidem 6. 25 [26]: ... bene meritis de patria quasi limes ad caeli adytum patet ... Deum te igitur scito esse, siquidem est deus, qui uiget, qui sentit, qui meminit, qui prouidet, qui tam regit et moderatur et mouet id corpus, cui praepositus est, quam hunc mundum ille princeps deus. Ibidem 6. 26 [29]: ... Sunt autem optumae curae de salute patriae, quibus agitated et exercitatus animus uelocius in hanc sedem et domum suam peruolabit. ... Namque eorum animi, qui se corporis uoluptatibus dediderunt earumque se quasi ministros praebuerunt impulsuque libidinum uoluptatibus oboedientium deorum et hominum iura uiolauerunt, corporibus elapsi circum terram ipsam uolutantur nec hunc in locum nisi multis exagitati saeculis reuertuntur.*

Cic., *de rep.* 6. 13: «Ma perché tu sia, Africano, più alacre nella difesa della Repubblica, tieni per fermo questo: per tutti coloro che hanno custodito, soccorso ed accresciuto la patria è assicurato in cielo un luogo ben preciso, dove i beati godono della vita eterna; nulla, infatti, almeno degli avvenimenti che si verificano sulla terra, è più accetto a quel sommo iddio, che regge il mondo intero, delle assemblee e della coesione degli uomini consociati nel diritto, cui è dato il nome di Stati; ed i governanti e custodi di questi Stati da qui, [dal firmamento degli dei], sono partiti e qui, alla fine, ritorneranno». *Ibidem* 6. 25 [26]: «... per coloro che hanno ben meritato verso la patria si apre una sorta di

⁴³ Seguo edizione testuale e numerazione di L. FERRERO – N. ZORZETTI, *Cicerone. Opere politiche: lo Stato, le leggi, i doveri*, Torino 2009; la traduzione è mia.

strada maestra, che conduce all'ingresso del cielo ... Sappi perciò che tu, [Scipione Africano Minore], sei un dio immortale, se è dio colui che ha forza, sapienza, memoria, colui che manifesta la sua provvidenza, che regge, governa con moderazione e muove il corpo cui è preposto, [il corpo dello Stato], allo stesso modo che il sommo iddio [regge] questo mondo. ...». *Ibidem* 6. 26 [29]: «Le attività moralmente più elevate sono quelle inerenti alla salvezza della patria, e se sarà sollecitata da queste, ed in queste si sarà impegnata, l'anima trasvolerà più velocemente in questa sede [del firmamento] e nella sua dimora [di vita eterna]. Difatti le anime di quelli, che si diedero ai piaceri carnali e ne divennero volontariamente schiavi, e per impulso delle libidini, obbedendo ai piaceri, violarono le leggi divine ed umane, una volta fuoriuscite dal corpo, non fanno che svolazzare proprio attorno alla terra e non ritornano in questo luogo, se non dopo essersi esagitate per molti secoli».

Se la divinità del *princeps* affermata da Cicerone sarà lasciata da Augusto all'iniziativa dei suoi fautori, nel passo precedente l'Oratore fa uso di parole che non a caso troveranno un'eco non solo nella letteratura del consenso augusteo, ma – *dictator* a parte – nelle stesse *RG*:

Cic., *de rep.* 6. 12: ... *in te unum atque in tuum nomen se tota conuertet ciuitas, te senatus, te omnes boni, te socii, te Latini intuebuntur, tu eris unus, in quo nitatur ciuitatis salus ac ne multa dictator rem publicam constituas oportet ...*

«... in te solo, e solo nel tuo nome, si rivolgerà tutto lo Stato; a te guarderanno il senato, a te tutti i buoni cittadini, a te gli alleati, a te i Latini; tu sarai il solo, nel quale possa trovare sostegno la salvezza dello Stato, e – per non spendere molte parole – sarà necessario che tu, come dittatore, ricostituisca l'ordinamento della Repubblica».

L'*edictum* di Augusto riferito da Svetonio presuppone le idee correnti, di origine pitagorica, platonica ed infine stoica, sulla sede astrale delle anime degli statisti: quando, il 23 settembre 44, l'*adulescens* Ottaviano celebrava a Roma i giochi promessi dal defunto Cesare al popolo per la vittoria di Farsalo, era apparsa una cometa, che la folla aveva

creduto essere l'anima del dittatore defunto ascesa al firmamento degli dei immortali⁴⁴. Allora il diciannovenne Ottaviano, che Cicerone si ostinava a chiamare *adulescens*, aveva nascosto dentro di sé, sul momento, la convinzione che quel segno soprannaturale salutasse invece, non per caso nel suo giorno natale, la sua “venuta al mondo” politico (Plin., *nat. hist.* 2. 93-94). Solo queste radicate convinzioni, che lo stoico e superstizioso Augusto⁴⁵, al contrario dell'epicureo e razionalista Cesare⁴⁶, condivideva intimamente, spiegano il senso, “ultraterreno” e politico, della vita nella memoria che, nell'editto, egli dichiara di aspettarsi dopo la morte come fondatore del nuovo Stato.

5. *Il dibattito tacitano sul letto di morte di Augusto circa la natura del principato.*

Alla luce dei nuovi documenti e del dibattito contemporaneo, le opinioni della dottrina del XX secolo, che ha identificato il principato ora con una diarchia senato–principe (e quest'ultimo come tutore della plebe), ora con un protettorato del *princeps* sull'ordinamento repubblicano, ora infine con un vero e proprio dominio o con una monarchia, sembrano ormai francamente oziose⁴⁷. E sono comunque inadeguate a spiegare non soltanto

⁴⁴ La complessa questione in F. COSTABILE, *Novi generis imperia*, cit. a n. 34, 63-76.

⁴⁵ Per *status quaestionis* e letteratura sullo stoicismo di Augusto: M. FERRERO – L. DE BIASI, *Gli Atti*, cit. a n. 19, 621 s., n. 4; per la *superstitio* *ibid.*, 265 n.2, 268 n. 5.

⁴⁶ F. COSTABILE, *Novi generis imperia*, cit. a n. 34, 17 ss., con dettagliata discussione di fonti e bibliografia. Va notato che Sall., *Cat.* 51. 20 tramanda l'adesione di Cesare alle convinzioni epicuree sull'inesistenza di una vita ultraterrena, in termini che appaiono, certo non a caso, l'esatta antitesi della rappresentazione datane nel *Somnium Scipionis*.

⁴⁷ Cfr. E. MEYER, *Caesars Monarchie und das Prinzipat des Pompeius*, Stuttgart – Berlin 1918, e poi Berlin 1922³, pensò che Augusto si fosse appropriato delle stesse forme di potere conferite un tempo a Pompeo e si fosse ispirato al *princeps* ciceroniano. Accentua invece il valore del *charisma* nella costruzione del principato augusteo la letteratura censita da F. DE MARTINO, *Storia della costituzione*, cit. a n. 15, 266 n. 9; cui vanno aggiunti: W. WEBER, *Princeps. Studien zur Geschichte des Augustus*, Stuttgart – Berlin 1936, influenzato dalla mistica nazista, che fraintendeva la prosa asciuttamente politica delle *Res Gestae* alla luce di un *charisma* del *princeps*, che invece era riconosciuto con connotazioni ed accenti salvifici e religiosi solo in Oriente, ma – per quanto propagandato anche da Virgilio (ad es. Ecloga IV 15-17) – accertamente mai adottato di persona da Augusto [cfr. la recensione critica di R. SYME al “weberiano” H. SIBER, *Das Führeramt des Augustus* in *Abh.Sächs.Akad.* 1940, apparsa dopo la fine della guerra in *JRS* 36, 1946, 149-158]. Tuttavia, al contrario, una

la rappresentazione che del nuovo *status rei publicae* Augusto volle dare in termini di propaganda, ma anche la sua realtà “costituzionale”, nonché la percezione politica, che ne ebbe la storiografia antica⁴⁸.

Il principato augusteo non si presta ad essere ridotto a schemi: esso appare come una condivisione ineguale (a favore del principe) del potere fra l'*uterque ordo* e l'imperatore⁴⁹. Il principato ha in realtà resistito

sottovalutazione dell'“Avvento” mistico di Augusto, che non ha rilevanza nella definizione costituzionale del principato, ma permea tutte le province Orientali e l'Asia in particolare, si ebbe da parte di A. MOMIGLIANO, in *JRS* 34, 1944, 109-116. Sul tema cfr. ora la nuova documentazione nel paragrafo V.2, *Ideologia e mistica augustea*, e nel capitolo VII, *I Vangeli di Augusto e la via di Cristo nell'impero romano*, nel mio *Storia del diritto pubblico romano*³, Reggio Calabria 2012, rispettivamente 254 ss., e 379 ss. Un altro indirizzo storiografico, poi, pur cogliendo l'effettiva importanza strutturale delle clientele, delle *sectae*, delle *factiones*, attribuiva a tale sistema un ruolo nel *novus status rei publicae*, cioè nella forma di governo augustea, ch'esso non ebbe costituzionalmente, benché l'abbia avuto socialmente e politicamente. Tale indirizzo fu rappresentato da M. GELZER, *Die Nobilität der römische Republik*, Berlin 1912; ID., *Die Nobilität der Kaiserzeit*, in *Hermes* 50, 1915, 395 ss.; cfr. anche F. MÜNZER, *Römische Adelsparteien und Adelsfamilien*, Stuttgart 1920; A. VON PREMERSTEIN, *Vom Werden und Wesen des Prinzipats*, in *Abh. Bayer. Akad. N.F.* 15, 1937; R. SYME, *The Roman Revolution*, Oxford 1939 (= *La rivoluzione romana*, Torino 1974); F. CASSOLA, *I gruppi politici romani nel III sec. a.C.*, Roma 1968.

⁴⁸ Il principato non può definirsi una diarchia sia perché il principe non può ritenersi un magistrato, per quel che il termine significava nell'ordinamento repubblicano, sia perché i suoi poteri furono enormemente superiori a quelli del senato e dei magistrati, come anche di quanti, come Agrippa e Tiberio, ne condivisero la *tribunicia potestas* ma non l'*auctoritas*. Neanche però può accettarsi la teoria del protettorato. Più vicina d'ogni altra alla concezione paternalistica che Augusto stesso ebbe del principato, essa si fonda sul confronto con situazioni politico-costituzionali del mondo antico che si pretendono analoghe, come il protettorato dei Tolomei – i *basileis*-faraoni sovrani dell'Egitto – sulla Cirenaica. Ma il rapporto di protettorato presuppone una estraneità del protettore allo Stato protetto, che esisteva per i Tolomei, ma evidentemente non per il principe: Augusto non è un *basileus* posto al di sopra delle leggi, ma è il primo (*princeps*) dei *ciues Romani*. La teoria del dominato o della monarchia è infine palesemente inadatta per il principato augusteo, mentre ovviamente non è anacronistica per i Severi, o ancor più per Diocleziano o Costantino. Cfr. anche nota seguente.

⁴⁹ Sotto questo aspetto la teoria del governo misto sembrerebbe la più adeguata, ma anch'essa si presta alle critiche: non mi sembra infatti esatto che un organo monarchico si ponga al di sopra delle perduranti istituzioni repubblicane. Guardando poi al principe, non lo si può considerare ancora *super leges* (sul punto cfr. il mio *Storia del diritto pubblico*, cit. a n. 1, 200 s.) ed è eccessivo ritenerlo un monarca, almeno prima dei Severi. Alla visione “paternalistica” di Augusto risponde la tesi del patronato “sociale” e della tutela “giuridica” di A. MILLÁN MENDEZ DE FRABOSCHI, *Evolución*, cit. a n. 22.

ad ogni tentativo moderno di definizione generale, presentandosi come forma particolarmente complessa di governo, più di qualsiasi altra storicamente determinata da peculiari fattori contingenti: la conservazione formale delle strutture cittadine, il loro progressivo esautoramento nel quadro di un governo mondiale, la tendenza lentissima del *primus inter pares* a trasformarsi in monarca (sia pure illuminato). Anche istituzionalmente, il principato ebbe una graduale e lenta evoluzione verso forme di dispotismo illuminato, che diedero buona e talvolta ottima prova, perché sorrette dal connubio fra una grande tradizione di tecnica giuridica e amministrativa, militare e civile, ed un plurisecolare pensiero politico greco-romano sulle finalità “evergetiche” e “filantropiche” del governo monarchico⁵⁰. Ma, dopo Tiberio, si accentuò drammaticamente la dicotomia insita fra la concezione romano-italica e quella ellenistico-orientale del *princeps*, che fu incarnata da imperatori descritti come tiranni – quali Gaio Caligola, Nerone, Domiziano, Commodo – che si discostarono, pagandone tutti le conseguenze, dalla *prudentia* di Augusto. Questi capì invece che, per esercitare l'autocrazia, bisognava rispondere alle esigenze più profonde della mentalità conservatrice di autorappresentazione dell'*ordo senatorius* quale custode della *libertas*, nonché all'angusta e – almeno agli occhi di noi moderni – meschina concezione della *ciuitas* come privilegio.

Nel 28 a.C., Ottaviano, a quell'epoca condizionato dalla presenza nell'esercito e nell'*ordo equester* di quei *populares* cesariani, dai quali aveva avuto appoggio, seguiva ancora la traccia ideologica del dittatore defunto, quando batteva monete con la legenda *'Libertatis p(opuli) R(omani) uindex'*⁵¹; ma oltre quarant'anni dopo, quando quella generazione s'era ormai estinta, redigendo in forma definitiva nel 13 il suo testamento politico, il vecchio principe ormai Augusto, sostituisce con consumata astuzia *Libertas rei publicae* a *Libertas populi Romani*, accentuando sottilmente la connotazione senatoria della definizione.

⁵⁰ Sull'influenza di Filodemo e Cicerone nella formazione del pensiero politico in età cesariana ed augustea rinvio a F. COSTABILE, *Novi generis imperia*, cit. a n. 33, 19-21 e nn. 32, 34, 4° e n. 97; ID., paragrafo IV .5.3, *Le virtutes del dictator ed il pensiero politico della tarda repubblica*, in *Storia del Diritto Pubblico*³, cit., 206 ss., nei quali trovasi estesa bibliografia e discussione scientifica.

⁵¹ Cfr. sopra, nota 34.

Cesare aveva sostenuto d'aver iniziato la guerra civile penetrando in Italia non per compier malefatte (*'se non maleficii causa ex prouincia egressum'*), ma per restituire la libertà a sé ed al popolo romano, oppresso dalla fazione di un'esigua minoranza: *'ut se et populum Romanum factione paucorum oppressum in libertatem uindicaret'*⁵². Vivo Cesare il *de bello ciuili* non era stato pubblicato, ma quando Augusto assunse i suoi poteri era ben noto e letto. E non è un caso che l'ormai vecchio principe rievochi la giustificazione del padre adottivo, ormai *Diuus Iulius*, quando afferma a sua volta (*RG* 1. 1) che *'rem p(ublicam) a dominatione factionis oppressam in libertatem uindicauit'*. Con questa affermazione, «dopo aver stabilito ... un nuovo ordine politico, Augusto, che un tempo Cicerone aveva posto accanto a sé come il difensore della libertà della *respublica*, riprende proprio l'accostamento ciceroniano di *libertas a respublica*»⁵³. Tuttavia, rispetto alla formulazione di Cesare, le variazioni sono oltremodo significative dell'orientamento oligarchico di Augusto: il *populus Romanus* e la *factio paucorum* del "dittatore democratico"⁵⁴ – per usare l'indovinata espressione di Luciano Canfora – sono ormai diventati in Augusto, rispettivamente, da un lato la *'res publica'*, parola ben più consona all'*uterque ordo* che ai *populares*, e, dall'altro, quella *'factio paucorum'* non definita numericamente, proprio perché i *pauci*, cui Cesare alludeva con quell'espressione, erano i *patres conscripti*.

Cesare li aveva sì combattuti, ma generosamente risparmiati a vittoria conseguita. Augusto, invece, da *patres conscripti* li fece diventare *patres proscripti*. Ma poi capì che con i superstiti bisognava venire a patti, almeno nel mantenimento delle forme, se si voleva invece mutare la sostanza. Così proprio il fatto che quelle regole della costituzione sillana, invocate da Cesare nella polemica politica contro Pompeo durante la guerra civile, fossero state per Pompeo violate dal senato⁵⁵,

⁵² *BC* 1. 22.

⁵³ G. DOGNINI, *Cicerone, Cesare e Sallustio: tre diversi modelli di libertas nella tarda repubblica*, in *Invigilata Lucernis* 20, 1998, 96.

⁵⁴ Per usare la felice espressione di L. CANFORA, *Giulio Cesare, Il dittatore democratico*, Bari 1999, riedito per il *Corriere della Sera*, Milano 2005.

⁵⁵ *Caes.*, *BC* 1. 85. *Neque enim VI legiones alia de causa missas in Hispaniam septimamque ibi conscriptam ... Nihil horum ad pacandas Hispanias, nihil ad usum prouinciae prouisum, quae propter diuturnitatem pacis nullum auxilium desiderarit. Omnia haec iam*

consentì ad Augusto di affermare (RG 6. 1) che *'nullum magistratum contra mores maiorum delatum recepi'*: la violazione della costituzione sillana perpetrata dal senato alla fine della *res publica*, nel conferire poteri e magistrature, veniva ora invocata dal principe, con sottile perfidia, quale "precedente legittimo", *exemplum maiorum*.

Ed inoltre, per paradosso, la tirannide di un partito (*'dominatio factionis'*), richiamata da Augusto, è quella dell'erede "ideologico" di Cesare, che ne aveva sposato la politica "alessandrina" e la stessa amante ed alleata orientale, Cleopatra, madre dell'unico figlio naturale del dittatore, Tolomeo Cesare: quell'erede era Antonio. La propaganda di Ottaviano lo mostrerà come soggiogato dalla maga egizia, intenzionato a portare ad Alessandria la capitale dell'impero, una volta resosene padrone. Di conseguenza, la guerra civile sarà mostrata come un *bellum externum*, benché l'*hostis* fosse un generale romano al comando di eserciti romani.

Perciò è contro un Antonio rappresentato come traditore della patria e despota orientale che Augusto pretende di proclamarsi *Libertatis populi R(omani) uindex*. Non è stato osservato come merita che il rettile che fuoriesce dalla *cista mystica* dietro la personificazione della *Pax* (v. sopra, fig. 6) è un chiaro simbolo apollineo: è infatti *Python*, il serpente delfico consacrato a quell'Apollo Pitico, che ha dato ad Ottaviano la vittoria di Azio. Così il nuovo *princeps*, con la pretesa di essere per volontà divina «*Libertatis populi R(omani) uindex* recupera ... anche l'eredità di Cesare e di Sallustio, per i quali l'autentico significato di *libertas* poteva essere esclusivamente *popularis*. Augusto, dunque, sintetizza perfettamente i diversi valori ideologici che i principali movimenti politici della tarda repubblica attribuivano al termine *libertas*, riprendendo in chiave propagandistica tanto l'accostamento alla *res publica*, tipico degli ottimati, quanto il riferimento alla *libertas populi Romani*, peculiare dei *populares*»⁵⁶.

pridem contra se [Caesarem] parari: in se noui generis imperia constitui, ut idem [Pompeius] ad portas urbanis praesideat rebus et duas bellicosissimas prouincias absens tot annis obtineat; in se iura magistratuum commutari, ne ex praetura et consulatu, ut semper, sed per paucos probati et electi in prouinciis mittantur. Cfr. F. COSTABILE, *Novi generis imperia*, citato a nota 34.

⁵⁶ G. DOGNINI, *Cicerone, Cesare e Sallustio*, cit. a n. 53, 96, da cui la citazione.

In verità, da triumviro, Ottaviano si guardò bene dal perseguire quella linea di *miser cordia*, che aveva così mal ripagato il suo padre adottivo. Ma, per togliersi dall'imbarazzo, diventato *Augustus*, dispensò con ogni larghezza le dichiarazioni propagandistiche, nella monetazione ed infine nelle *Res Gestae*, di quella *clementia*⁵⁷, che aveva così scarsamente praticato.

In materia, dobbiamo considerare certamente buon giudice l'imperatore Settimio Severo che, sbarazzandosi dell'"usurpatore" Clodio Albino, collocava Ottaviano in ottima compagnia, biasimando la mitezza di Gneo Pompeo Magno (*sic!*) e di Caio Giulio Cesare, che aveva nuociuto a loro stessi, ed apprezzando invece la spietatezza di Caio Mario, Lucio Cornelio Silla ed infine proprio Augusto, che avevano saputo – loro sì – giovare a sé medesimi e così anche alla sicurezza dello Stato⁵⁸.

Settimio Severo aveva colto infallibilmente un carattere essenziale del principato augusteo, che non sembra essere altrettanto chiaro ad alcuni fra i moderni, ancora irretiti dall'abilità del *princeps*.

Ma se Augusto pretende di aver praticato la *clementia* al pari di Giulio Cesare, da lui si discosta invece radicalmente, sia pure solo nelle forme esteriori, laddove l'ambigua memoria del dittatore trucidato poteva creargli quanto meno imbarazzo di fronte alla "sensibilità repubblicana" dei *patres conscripti*.

Così egli, rifiutando la dittatura e le magistrature offertegli '*contra mores maiorum*' ed ostentando sommo rispetto per il senato, pretende perfino d'aver restaurato la "democrazia senatoria repubblicana" nelle sue leggi e nelle sue procedure legali – *leges et iura restituit* – e di averla restituita al senato ed al popolo romano: *rem publicam ... transtuli*.

⁵⁷ Su questa *uirtus* paradigmatica degli imperatori cfr. E. DE RUGGIERO, *Dizionario Epigrafico di Antichità Romane*, II.1, Roma 1900, s.v., 306 s.; H. DAHLMANN, *Clementia Caesaris*, in *Neue Jahrbücher für Wissenschaft und Jugendbildung* 10, Leipzig-Berlin 1934, 17-26 (ristampato in ID., *Kleine Schriften*, Hildesheim 1970); E. BUX, *Clementia Romana: Ihr Wesen und ihre Bedeutung für die Politik des römischen Reiches*, in *Würzburger Jahrbücher für die Altertumswissenschaft* 3, 1948, 201-230; A. FALLACE-HAD-DRILL, *The Emperor and his Virtues*, in *Historia* 30, 1981, 298-323; per l'*usurpatio* di questa *uirtus* del senato da parte dei Cesari cfr. F. COSTABILE, *Senatusconsultum*, citato a nota 39, 108 ss.

⁵⁸ Cass. Dio 75. 8.1. Cfr. M.A. GIUA, *Augusto nel libro 56 della Storia Romana di Cassio Dione*, in *Athenaeum* 61, 1983, 447.

In realtà prosegue, ma con un cinismo che Cesare non aveva dimostrato, l'opera del grande *dictator perpetuus* nello svuotarne i contenuti e nel ridurlo a pura forma l'effettività del potere. Così «sul compromesso tra l'essere e il sembrare è nato a Roma il principato e questo dissidio si riflette nella tradizione senatoria»⁵⁹. In piena armonia col giudizio tacitano, anche la storiografia moderna non a torto «considera una mistificazione la tesi della *res publica restituta*»⁶⁰.

Secondo Tacito, è 58 anni dopo la fine del primo Cesare, alla morte del secondo, che, attraverso la persona di Augusto, «si ha l'occasione di un gran discorrere» sul regime del principato: *multus hinc ipso de Augusto sermo*. Vale la pena di leggere il passo degli *Annales* sulla forma e la sostanza del potere di Augusto, rappresentata in una immaginaria contrapposizione fra sostenitori e critici sul suo letto di morte, perché tali argomentazioni contrapposte sintetizzano e posero per prime a confronto la realtà politica ed istituzionale, sorta dalla dittatura di Cesare, con il problema della discontinuità o continuità del principato augusteo, mettendo a nudo il “dibattito” dell'opinione pubblica sulla differenza o identità sostanziale fra le

⁵⁹ M.A. GIUA, *Augusto*, cit. a n. prec., 441 n. 11; sul tema cfr. specificamente M. HAMMOND, *The Augustan Principate in Theory and Practice During the Julio-Claudian Period*, New York 1968².

⁶⁰ F. GUIZZI, *Augusto. La politica della memoria*, Roma 1999, 142: «... questo capitolo (RG 34) è di fondamentale importanza per la definizione del potere di Augusto e l'individuazione della sua fonte. Altrove critico la giustificazione “legittimista” di quel suo immenso potere, e considero una mistificazione la tesi della *res publica restituta*: in tal senso cfr. il mio *Il Principato tra “res publica” e potere assoluto*, Napoli 1974, del quale si legga in particolare il cap. IV, *Potere e costituzione*, pp. 127 ss.»; nello stesso anno E.A. JUDGE, *Res publica restituta. A Modern Illusion?*, in *Polis and imperium. Studies in hon. E.T. Salmon*, Toronto 1974, 279-311; più di recente: N.K. MACKIE, *Res publica restituta. A Roman Myth*, in C. DEROUX (ed.), *Studies in Latin Literature and Roman History*, IV, [Latomus 196], Bruxelles 1986, 302-340; K. SION-JENKIS, *Von der Republik zum Prinzipat. Ursachen für den Verfassungswechsel in Rom im historischen Denken der Antike*, Stuttgart 2000, 19 ss.; J.-L. FERRARY, *À propos des pouvoirs d'Auguste*, in *Cahiers Glotz* 12, 2001, 101 ss.; F.J. VERVAET, *In What Capacity Did Caesar Octavianus Restitute the Republic?*, in F. HURLET – B. MINEO (ed.), *Le principat d'Auguste: réalités et représentations du pouvoir autour de la res publica restituta (Actes du colloque de l'Université de Nantes, 1^{er} -2 juin 2007)*, Rennes 2009, 49-71; F.J. VERVAET, *The Secret History*, cit. a n. 19, 79-152, in part. 80-97; F. HURLET – A. DALLA ROSA, *Un quindicennio di ricerche su Augusto*, cit. a n. 16, 207 n. 120; C.H. LANGE, *Res publica constituta*, cit. a n. 19.

due forme di governo, cesariana e augustea, che la società romana stava sperimentando.

Tac., *ann.* 1. 8-10: [8.6] *Die funeris milites uelut praesidio steterē, multum inridentibus qui ipsi uiderantquique a parentibus acceperant diem illumcrudi adhuc seruitii et libertatis inprospere repetitae, cum occisus dictator Caesar aliis pessimum, aliis pulcherrimum facinus uideretur: nunc senem principem, longa potentia, prouisis etiam heredum in rem publicam opibus, auxilio scilicet militari tuendum, ut sepultura eius quieta foret.* [9.1] ... *Multus hinc ipso de Augusto sermo ...* [9.2] *Numerus etiam consulatum celebrabatur, quo Valerium Coruum et C. Marium simul aequauerat; continuata per septem et triginta annos tribunicia potestas, nomen imperatoris semel atque uicies partum aliaque honorum multiplicata aut noua.* [9.3] *At apud prudentis uita eius uarie extollebatur arguebatur. Hi pietate erga parentem et necessitudine rei publicae, in qua nullus tunc legibus locus, ad arma ciuilia actum quae neque parari possent neque haberi per bonas artis.* [9.4] *Multa Antonio, dum interfectores patris ulcisceretur, multa Lepido concessisse. Postquam hic socordia senuerit, ille per libidines pessum datus sit, non aliud discordantis patriae remedium fuisse quam <ut> ab uno regeretur.* [9.5] *Non regno tamen neque dictatura sed principis nomine constitutam rem publicam; mari Oceano aut amnibus longinquis saeptum imperium; legiones, prouincias, classis, cuncta inter se conexas; ius apud ciuis, modestiam apud socios; urbem ipsam magnifico ornatu; pauca admodum ui tractata quo ceteris quies esset.*

[10.1] *Dicebatur contra: pietatem erga parentem et tempora rei publicae obtentui sumpta, ceterum cupidine dominandi concitos per largitionem ueteranos, paratum ab adulescente priuato exercitum, corruptas consulis legiones, simulatam Pompeianarum gratiam partium;* [10.2] *mox ubi decreto patrum fascis et ius praetoris inuaserit, caesis Hirtio et Pansa, siue hostis illos, seu Pansam uenenum uulneri adfusum, sui milites Hirtium et machinator doli Caesar abstulerat, utriusque copias occupauisse; extortum inuito senatu consulatum, armaque quae in Antonium acceperit contra rem publicam uersa; proscriptionem ciuium, diuisiones agrorum ne ipsis quidem qui fecere laudatas ...* [10.4] *Pacem sine dubio post haec, uerum cruentam: Lollianas Varianasque cladis, interfectos Romae Varrones, Eгна-*

tios, Iullos. [10.5] Nec domesticis abstinebatur: abducta Neroni uxor et consulti per ludibrium pontifices an concepto necdum edito partu rite nuberet; Q(unti) Tēdii et Vedii Pollionis luxus; postremo Liuia grauis in rem publicam mater, grauis domui Caesarum nouerca. [10.6] Nihil deorum honoribus relictum cum se templis et effigie numinum per flamines et sacerdotes coli uellet. [10.7] Ne Tiberium quidem caritate aut rei publicae cura successorem adscitum, sed quoniam adrogantiam saeuitiamque eius introspererit, comparatione deterrima sibi gloriam quaesiuisset. Etenim Augustus paucis ante annis, cum Tiberio tribuniciam potestatem a patribus rursus postularet, quamquam honora oratione, quaedam de habitu cultuque et institutis eius iecerat quae uelut excusando exprobraret. [10.8] Ceterum sepultura more perfecta templum et caelestes religiones decernuntur.

Tacito, *Annali* I 8.5 ss.: [8.6] «Nel giorno del funerale [di Augusto] i soldati rimasero in armi come truppe d'occupazione, fra risate di scherno di coloro che avevano visto con i propri occhi o avevano sentito dai padri il racconto di quel giorno fatidico [delle Idi di marzo], quando la pietanza della servitù non era stata ancora cucinata a dovere e la libertà, sia pur senza duraturo successo, era stata riconquistata: quel giorno l'uccisione del dittatore Cesare ad alcuni appariva come la più infame delle imprese, ad altri la più splendida. Ora invece occorre proprio un presidio militare per evitare disordini alle esequie di un principe morto vecchio, che aveva così a lungo esercitato il potere, assicurandone i mezzi agli eredi perché anche loro potessero esercitarlo a danno della Repubblica. Alcuni dicevano che devozione verso la memoria del genitore e la ragion di Stato, in cui non poteva trovar posto la legalità, l'avevano condotto alle guerre civili, le quali non possono né prepararsi né svolgersi con mezzi onesti. Non era rimasto altro rimedio alle discordie della patria che farne reggere il governo da uno solo. Tuttavia, non col regno né con la dittatura [Augusto] aveva costituito lo Stato, ma col nome di *princeps* ... All'impero erano stati dati più vasti confini: il mare Oceano o fiumi lontani. Legioni, province, flotte: tutto era connesso in un solo articolato organismo. Nei confronti dei cittadini aveva applicato il diritto, la moderazione nei confronti degli alleati. Roma stessa era stata ornata di magnifici edifici. Comunque episodici i casi di uso della forza, finalizzata alla sicurezza collettiva».

«[10] I contrari dicevano invece che la devozione verso il genitore e le contingenze in cui lo Stato s'era trovato erano state prese a pretesto. Ma che in realtà per brama d'impadronirsi del potere aveva sobillato i veterani con largizioni: benché fosse ancora adolescente e non avesse alcuna carica pubblica aveva reclutato un esercito, corrotto le legioni d'un console [Antonio, 44 a.C.] e finto simpatia per il partito pompeiano. Ma non appena riuscì, con un decreto del senato, ad impadronirsi dei fasci e dei diritti di pretore, si appropriò anche delle truppe di Irzio e Pansa, sia che entrambi fossero uccisi dal nemico, sia che invece se li fossero portati all'altro mondo Pansa il veleno sparsogli sulla ferita, Irzio i suoi stessi soldati per macchinazione ordita dolosamente da Cesare [Ottaviano]. Il consolato l'aveva estorto ad un senato che non voleva conferirglielo e le armi che aveva ricevuto per usarle contro Antonio le aveva rivolte contro la Repubblica. Le liste di proscrizione dei concittadini, e le spartizioni delle terre [confiscate ed assegnate ai veterani], nemmeno quelli che le avevano fatte s'erano sentiti di lodarle. ... La pace, senza dubbio, dopo tutto questo c'era stata, ma a qual prezzo di sangue? C'erano state le stragi degli eserciti di Lollio e di Varo, a Roma erano stati uccisi i Varroni, gli Egnazi, i Iulli. Né ci si asteneva dalle censure alla sua vita privata: a [Claudio] Nerone era stata portata via la moglie [Livia] e per ludibrio s'erano consultati i pontefici se lei, avendo concepito ma non avendo ancora avuto il parto, potesse sposarsi celebrando il rito nuziale tradizionale. [A lui si ascriveva] il lusso di Q. Tedio e Vedio Pollione [suoi intimi amici]. Infine veniva Livia, opprimente madre per la Repubblica, opprimente matrigna per la casa dei Cesari. Nulla era stato lasciato alle onoranze degli dei, da lui che aveva voluto ricevere per sé vivente, in effigie di nume, il culto divino officiato da flamini e sacerdoti. Nemmeno Tiberio l'aveva prescelto come successore per affetto o nell'interesse dello Stato, ma in quanto cercava gloria per se stesso attraverso il peggiore dei confronti, perché dentro l'animo di Tiberio aveva saputo leggere arroganza e crudeltà. Difatti Augusto, pochi anni prima, richiedendo per la seconda volta al senato la potestà tribunizia per Tiberio, sebbene avesse tenuto un discorso elogiativo, aveva lanciato frecciate sulla sua maniera di comportarsi e sulla civiltà dei suoi modi, un discorso che sotto l'apparenza di volerli scusare era in realtà di riprovazione. Comunque sia di ciò, celebrato il fu-

nerale in tutto e per tutto secondo l'usanza, ad Augusto furono decretati un tempio ed il culto che la religione riserva agli dei celesti».

Nessun cenno, in questa valutazione sostanziale e non certo giuridicamente formalistica, a quell'*auctoritas* ed a quella *potestas*, attraverso le quali Augusto aveva cercato di disegnare la cosiddetta *translatio rei publicae* a dissimulazione del suo effettivo potere.

Se fra il I e il II secolo Tacito dà comunque voce anche ai difensori dell'autocrazia sul letto di morte del secondo Cesare, già Svetonio (*Cal.* 22) mostra di considerare il *principatus* una *species*, nient'altro che un'apparenza della *libertas*, nella sostanza una *forma regni*; in età severiana, poi, Dione non ha ormai esitazioni nel rappresentare retrospettivamente la natura "tirannica" del potere fondato da Augusto: «in generale si può dire che nel racconto dioneo tutti gli sforzi di Ottaviano sono indirizzati alla conquista del potere assoluto; e quelle che nell'elogio di Tiberio appaiono azioni disinteressate e straordinariamente meritorie, nella narrazione vengono smascherate come ipocriti strumenti per la realizzazione di fini personali. In questo quadro persino la vendetta dell'assassinio di Cesare viene qualificata come un mero pretesto»⁶¹.

Questo fondante brano tacitano degli *Annales* nella dottrina moderna sembra essere stato decontestualizzato e, perciò, frainteso⁶²: è chiaro che Tacito riferisce l'opinione dei difensori del principato augusteo e non certo la propria, ché anzi egli parteggia senz'altro per i

⁶¹ M.A. GIUA, *Augusto*, cit. alle note 58 e 59.

⁶² Così F. GUIZZI, *Il principato*, cit. a n. 1, 41 s.: «Tac. *Ann.* 1. 9: ... *non regno tamen neque dictatura sed principis nomine constitutam rem publicam*, ove il grande storico, nonostante la genialità e lo scetticismo che pervade la sua opera, non sa (o non vuol) negare la tesi della restaurazione», e cita a n. 84 R. SYME, *Tacito*, I, Brescia 1967, 352 ss. [*sed corrige* 532!], il quale però non cade nell'errore di attribuire a Tacito l'opinione dei difensori del principato, che lo storico antico si limita a riferire, guardandosi bene dal farla propria. Un'eco ancora di recente in O. LICANDRO, *Documenti*, cit. a n. 18, 285: «Con gli esordi degli *Annales*, in cui Tacito traccia un rassicurante quadro di normalizzazione, dobbiamo intrecciare la testimonianza delle *Res Gestae* ... Il *princeps* era l'indefinibile anello che teneva l'*antiqua et prisca forma rei publicae* con gli *exempla* tardorepubblicani. In questo senso e a rigore forse dovremmo ammettere una volta per tutte che ad aver ragione piuttosto che i moderni siano proprio loro, gli storici antichi, e Tacito in particolare ...». Cfr. anche nota seguente.

detrattori – come sottilmente dimostrò già Syme⁶³ – e quando deve riferire la sua personale opinione lo fa inequivocabilmente, affermando, a proposito della *tribunicia potestas* del principe, che «questa parola talmente prestigiosa fu una trovata di Augusto, per non assumere il nome di re o di dittatore e tuttavia porsi al di sopra di tutti gli altri poteri magistratuali (*imperia*) con un qualche appellativo. Scelse poi come associato a quella potestà Marco Agrippa, e dopo la sua morte Tiberio Nerone, perché non vi fosse incertezza sul suo successore».

Tac., *annales* 3. 56.2: *Id summi fastigii uocabulum [potestas tribunicia] Augustus reperit, ne regis aut dictatoris nomen adsumeret ac tamen appellatione aliqua cetera imperia praemineret. Marcum deinde Agrippam socium eius potestatis, quo defuncto Tiberium Neronem delegit, ne successor in incerto foret.*

«L'idea moderna della Ragion di Stato parte ... da Tacito» un'eredità che «si riassume nel conflitto, o nella conciliazione possibile, fra costituzione e potere» perché «di contro alla tirannide insorgono sempre, come valori ideali insopprimibili, la legalità e la vita morale»⁶⁴. Queste parole, scritte da Santo Mazzarino nel 1966 ed evocate da Francesco Guizzi nel 1971⁶⁵, dimostrano la straordinaria capacità di penetrazione e convinzione dell'ideale catoniano della *libertas* repubblicana, consa-

⁶³ R. SYME, *Tacito*, cit. a n. prec., 360-362: «Questo necrologio può dividersi in due parti ben distinte, secondo che vi sono riferiti i giudizi positivi o negativi. L'elogio occupa la parte più breve. L'espedito sembra una tipica manifestazione della maniera tacitiana. Eppure non è del tutto una invenzione sua. ... Dione e Tacito si rifanno ad una medesima fonte. ... le somiglianze di espressione fra Tacito e Dione ... attestano in ultima analisi una fonte comune [nella parte elogiativa, la sola che Dione riferisca]. Con quanta fedeltà si attiene Tacito al suo predecessore? ... Non è necessario supporre che egli abbia trovato in uno scrittore precedente le note sia di biasimo che di lode ad Augusto. Fu certamente un suo congeniale artificio quello di insistere sugli aspetti non favorevoli delle cose, demolendo, per così dire, la facciata convenzionale di un'orazione funebre». Ed ora F. GALTIER, *L'image tragique*, cit. a n. 26, 112: «Une fois brossée la situation de l'Empire après la prise du pouvoir d'Auguste, l'historien mentionne la dégradation de son état de santé. Les craintes que ce dernier inspire sont alors exprimées, non par le narrateur lui même, mais par des anonymes dont il rapporte les propos».

⁶⁴ S. MAZZARINO, *Il pensiero storico classico*, II .2, Roma-Bari 1966, 263.

⁶⁵ F. GUIZZI, *Il principato*, cit. a n. 1, 3.

crato dall'Uticense con il sacrificio della vita: non solo nel principato romano, che ne fece paradossalmente l'asse portante della sua ideologia fino al suicidio di Virio Nicomaco Flaviano dopo la battaglia del Frigido per non sottostare al battesimo ed alla tirannide dell'imperatore cristiano, ma anche nei tempi successivi, da Dante, che – costretto a fuggire dalla patria – non esita a collocare Catone, malgrado fosse pagano, nel Purgatorio, giungendo fino alla storiografia moderna.

Ed il punto è proprio questo: che la storiografia moderna, involontariamente condizionata dalla nobiltà del gesto di Catone, non sempre s'avvede di quanto il governo senatorio, incapace di ben amministrare l'impero ed ottuso difensore del proprio privilegio, avesse abdicato alla sua funzione sovrana, spianando di necessità la strada al dispotismo illuminato, intrapreso con geniale e precorritrice lungimiranza da Giulio Cesare, portato a compimento con duttile conformismo da Augusto.

AGGIORNAMENTO BIBLIOGRAFICO

F. HURLET – A. DALLA ROSA, *Un quindicennio di ricerche su Augusto. Un bilancio storiografico*, in *SCO* 55, 2009, 169-211. Si riportano di seguito, in ordine alfabetico per Autore, alcuni lavori su tematiche augustee, sia citati sia non in questo saggio, non compresi nella bibliografia ragionata di F. Hurlet e A. Dalla Rosa o apparsi successivamente.

01. ALEXIANU M. – CURCĂ R., *Res Gestae Divi Augusti. Faptele Divinului Augustus. Praxeis Sevastou Theou. Traducere și glosar latin-grec*, [Bibliotheca Classica Iassiensis 3)], Iasi 2004.
02. ALFÖLDY G., *Il nuovo editto di Augusto da El Bierzo*, in *MEP* 4, 2001.6, 365-418.
03. BISPHAM E., *From Ausculum to Actium. The Municipalization of Italy from the Social War to Augustus*, Oxford 2007.
04. BORCHHARDT J., *Der Fries von Kenotaph für Gaius Caesar in Lymyra*, Wien 2002.
05. BOTTERI P., *Ancyra, Antiochia e Apollonia. La rappresentazione delle “Res Gestae Divi Augusti”*, in *The representation and perception of Roman imperial power. Proceedings of the Third Workshop of the International Network “Impact of Empire. Roman Empire, c. 200 B.C.-A.D. 476” (Netherlands Institute in Rome, March 20-23, 2002)*, Roma 2003, 240-249.
06. CAPPONI L., *Augustan Egypt: the Creation of a Roman Province*, London – New York 2005.
07. CARANDINI A. – BRUNO D., *La casa di Augusto: dai “Lupercalia” al Natale*, Bari 2008 (in particolare 30-104).
08. COSTABILE F., *Novi generis imperia constituere, iura magistratuum commutare. Progetto e riforma politica della repubblica da Pompeo e Cesare ad Augusto*, Reggio Calabria 2009.
09. COSTABILE F., *Storia del diritto pubblico romano. III edizione riveduta e aggiornata*, Reggio Calabria 2012 (specificamente innovative 214-277).
10. GALLIA A.B., *Remembering the Roman Republic. Culture, Politics and History under the Principate*, Cambridge 2011.
11. GOWERS E., *Augustus and “Syracuse”*, in *SCO* 100, 2010, 69-87.
12. GÜNTHER S., *“Vectigalia nervos esse rei publicae”. Die indirekten Steuern in der römischen Kaiserzeit von Augustus bis Diokletian*, Wiesbaden 2008.
13. HERKLOTZ F., *Prinzeips und Pharao. Der Kult des Augustus in Ägypten*, Frankfurt am Main 2007.
14. LICANDRO O., *Documenti vecchi e nuovi su Ottaviano Augusto*, in *BIDR* 105, 2011 [ma 2012], 235-305.
15. LE TEUFF B., *Les recensements dans les provinces de la République romaine: aux origines de la réforme augustéenne*, in N. BARRANDON – F. KIRBIHLER, *Administrer les provinces de la République romaine (Actes du Colloque de l’Université de Nancy II, 4-5 juin 2009)*, Rennes 2010, 195-212.
16. LOWRIE M., *Writing, Performance and Authority in Augustan Rome*, Oxford 2011.
17. MITCHELL S. – DAVID D., *The Greek and Latin Inscriptions of Ankara*

(Ancyra), I. *From Augustus to the End of the Third Century AD* [Kommission für alte Geschichte und Epigraphik des Deutschen Archäologischen Instituts, *Vestigia* Band 62], München 2012.

18. NICOSIA G., *Potens rerum omnium*, in *Minima Epigraphica et Papyrologica* 12-15, 2009-2012.14-17, 213-221.

19. NORTH J.A. – MCLYNN N., *Postscript to the Lupericalia: from Caesar to Andromachus*, in *JRS* 98, 2008, 176-181.

20. RHO VIO F., *Contro il Principe. Congiure e dissenso nella Roma di Augusto*, Bologna 2011.

21. SCHEID J., *Wilhelm Weber et les "Res Gestae Divi Augusti". La postérité d'un livre complexe*, in *EpigrLatActaPublica. Anabases. Traditions et réception de l'antiquité*, Toulouse 2010, 107-121.

22. SCHWINDT J. (ed.), *La représentation du temps dans la poésie augustéenne. Zur Poetik der Zeit in augusteischer Dichtung*, Heidelberg 2005.

23. SEGENNI S., *I decreta Pisana. Autonomia cittadina e ideologia imperiale nella colonia Opsequens Iulia Pisana*, Bari 2011

24. SIMON M., *Le rivage grec de l'Italie romaine. La Grande Grèce dans l'historiographie augustéenne* [ÉFR 442], Roma 2012.

25. WITSCHERL, CH., *The Res Gestae Divi Augusti and the Roman Empire*, in *Conceiving the Empire*, Oxford 2008, 241-266.

Nel mio *Storia del diritto pubblico romano*³, Iiriti editore, Reggio Calabria 2012, 214-277, in cui si trova anche la lettura di RG 34. 1, ho anticipato le linee essenziali di una monografia, che ho in preparazione sugli aspetti politico-costituzionali e ideologico-mistici del principato augusteo.

Felice Costabile

ABSTRACT

The Autor has demonstrated that the '[po]tens' reading of the new fragment of RG 34. 1 is improbable, thereby the '[pot]iens' reading is correct. The recent studies has been resulted as incorrect because of the interpretation of the '*potens rerum omnium*' passage, which was considered as indicative of a softer way of taking constitutional powers than the '*[potitus] rerum omnium*' way, integrated by Th. Mommsen. The passage RG 34. 1 is analyzed by comparison with coin legends and Svetonio's *de reddenda re publica*.

PAROLE CHIAVE

Augustus, potiens rerum omnium, res publica restituta, reddenda re publica.

REFERENZE ICONOGRAFICHE

- *Edictum Octaviani triumviri de privilegiis veteranorum* © Staatliche Museen zu Berlin - Preußischer Kulturbesitz Ägyptisches Museum und Papyrussammlung.
- *Epistulae Octaviani Caesaris de Seleuco navarcha* da A. Raggi, *Seleuco di Rhosos. Cittadinanza e privilegi nell'Oriente greco in età tardo-repubblicana*, ed. F. Serra, Pisa 2006.
- *Tessera Paemeiobrigensis* da F. Costabile–O. Licandro, *Tessera Paemeiobrigensis. Un nuovo editto di Augusto dalla «Transduriana provincia» e l'imperium proconsulare del princeps*, ed. L'Erma, Roma 2000.
- *Edicta Augusti ad Cyrenenses* da F. De Visscher, *Les édits d'Auguste découverts à Cyrène*, Louvain-Paris 1940 (rist. Osnabrück 1965).
- *Edictum Domitiani de privilegiis veteranorum* da M. G. Lefebvre, *Copie d'un édit impérial*, Bull. de la Soc. archéol. d'Alexandrie, 12, 1910.
- *Edictum Neronis de praefinitione temporum circa appellationes in criminalibus causis* © Staatliche Museen zu Berlin - Preußischer Kulturbesitz Ägyptisches Museum und Papyrussammlung.
- Editto di Nazareth *de violatione sepulchorum* da F. De Visscher, *Le droit des tombeaux romains*, Milano 1963.
- *Epistula Hadriani de re piscatoria* da O. Kern, I.G., *Tabulae in usum scholarum*, VII, Bonn, 1913, n. 44.
- *Edictum Hadriani de re olearia* © Eforeia Proistorikwn & Klasikwn Arxaiothtwn Atene.
- *Tabula Banasitana* da ILMaroc 2 n. 94.
- Ἀποκρίματα *Severi et Caracallae* da W.L. Westermann e A.A. Schiller, *Apokrimata, Decisions of Septimius Severus on legal matters*, New-York 1954.
- *Constitutio Antoniniana de civitate* da H. Wolff, *Die Constitutio Antoniniana und Papyrus Gissensis 40 I*, Köln 1976.
- Pap. Col. VII. 175. Foto n. 1 tratta da B. KRAMER - D. HAGEDORN, *Zum Verhandlungsprotokoll P. Columbia VII 175*, cit., Tafel VI; foto n. 2 e n. 3 tratte dal seguente link: <http://wwwapp.cc.columbia.edu/ldpd/apis/item?mode=item&key=columbia.apis.p210>.

In tutti i casi nei quali non è stato possibile rintracciare gli eventuali proprietari di diritti sulle immagini riprodotte, si resta naturalmente a disposizione per ottenerne la debita autorizzazione.

Finito di stampare nel mese di novembre 2012
presso le Officine Tipografiche Aiello & Provenzano s.r.l.
Bagheria (Palermo)



€ 80,00